



TENNACOLA SpA
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

REGOLAMENTO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Approvato dal CdA di Tennacola SpA con deliberazione n. 15 del 23/03/2023

INDICE

PARTE I – NORME GENERALI

- Art. 1) Gestione del Servizio Idrico Integrato
- Art. 2) Campo di applicazione delle norme regolamentari
- Art. 3) Modifiche al regolamento
- Art. 4) Foro competente

PARTE II – CONTRATTO DI FORNITURA

- Art. 5) Parte contraente
- Art. 6) Richiesta di fornitura dei servizi
- Art. 7) Particolari profili contrattuali
- Art. 8) Deposito cauzionale
- Art. 9) Decorrenza, durata, risoluzione del contratto
- Art. 10) Voltura di utenza
- Art. 11) Subentro nella fornitura
- Art. 12) Divieto di rivendita

PARTE III – NORME TECNICHE

- A) SERVIZIO DI ACQUEDOTTO

- Art. 13) Criteri di distribuzione dell'acqua potabile
- Art. 14) Sistema di distribuzione dell'acqua potabile
- Art. 15) Interruzioni o deficienze del flusso idrico
- Art. 16) Approvvigionamento da fonti diverse dal pubblico acquedotto
- Art. 17) Punto di consegna e opere di presa
- Art. 18) Apparecchi misuratori
- Art. 19) Spesa per la realizzazione e proprietà della presa
- Art. 20) Manutenzione, modifiche e riparazioni delle opere di presa
- Art. 21) Manomissione e responsabilità della presa e del gruppo di misura
- Art. 22) Impianti interni
- Art. 23) Impianti di sollevamento
- Art. 24) Impianti antincendio

- B) SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE

- Art. 25) Composizione della rete fognaria e depurativa
- Art. 26) Criteri di raccolta e depurazione delle acque reflue
- Art. 27) Disciplina degli scarichi delle acque reflue immessi in pubblica fognatura

- C) NORME GENERALI

- Art. 28) Servitù di passaggio
- Art. 29) Visite di ispezione
- Art. 30) Sorveglianza igienico – sanitaria
- Art. 31) Esclusioni

PARTE IV – ACCERTAMENTO DEI CONSUMI, MODALITA' DI PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI, ALTRI ASPETTI COMMERCIALI DEL CONTRATTO

- Art. 32) Rilevazione dei consumi
- Art. 33) Verifica degli apparecchi di misura
- Art. 34) Indicazioni erronee del contatore
- Art. 35) Verifica del livello di pressione
- Art. 36) Perdite occulte a valle del contatore
- Art. 37) Classificazione delle utenze
- Art. 38) Determinazione dei corrispettivi del S.I.I.
- Art. 39) Facilitazioni per persone svantaggiate
- Art. 40) Fatturazione e pagamenti
- Art. 41) Ritardato o mancato pagamento e risoluzione del contratto
- Art. 42) Violazione delle norme contrattuali
- Art. 43) Contestazione delle infrazioni
- Art. 44) Clausola risolutiva espressa
- Art. 45) Reclami e richieste di intervento
- Art. 46) Prezzario
- Art. 47) Rinvio

PARTE I – NORME GENERALI

Art. 1

GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

1. L'azienda Tennacola SpA, d'ora in poi definita "Gestore", provvede alla gestione del servizio idrico integrato (così come definito all'art. 1 comma 1 dell'Allegato I alla Deliberazione ARERA n. 664/2015/R/idr) nel territorio dei Comuni interessati in base alle norme contenute nel presente Regolamento, approvato dall'Autorità di Ambito dell'ATO n. 4 – Marche Centro-Sud.
2. Il Gestore potrà inoltre stabilire, con apposita deliberazione e d'intesa con l'Autorità dell'ATO n. 4, forme di conduzione diverse da quelle attuali, dandone adeguata comunicazione al pubblico.
3. I principi a cui deve uniformarsi l'erogazione del Servizio Idrico Integrato da parte del Gestore e gli standard di qualità e di quantità del servizio medesimo, non previsti nel presente Regolamento, sono riportati nella vigente Carta dei Servizi, approvata dall'Autorità di Ambito dell'ATO n. 4 e pubblicata nel sito web del Gestore.

Art. 2

CAMPO DI APPLICAZIONE DELLE NORME REGOLAMENTARI

1. Il presente Regolamento disciplina i rapporti tra il Gestore e gli utenti di uno o più dei servizi di cui all'art. 1, indipendentemente dalla natura giuridica degli utenti stessi.
2. Il presente Regolamento si applica **automaticamente** ai rapporti tra il Gestore ed i fruitori del/dei servizio/i nei casi in cui questi ultimi:
 - abbiano sottoscritto un contratto (o lettera-contratto) di fornitura con l'azienda Tennacola SpA;
 - abbiano sottoscritto un contratto (o lettera-contratto) di fornitura con l'ex Consorzio del Tennacola;
 - abbiano sottoscritto un contratto (o lettera-contratto) di fornitura con i precedenti gestori del/dei servizio/i ai quali è subentrata l'azienda Tennacola SpA;
 - fruiscano di fatto del/dei servizio/i senza aver sottoscritto alcun contratto.
3. Il presente Regolamento sostituisce e rende nulle tutte le precedenti norme contrattuali che regolavano i rapporti con gli utenti dei servizi di cui all'art. 1.
4. Per quanto non previsto nel presente Regolamento sono applicabili le norme di legge, le disposizioni e gli usi vigenti in materia di servizio idrico integrato, con particolare riferimento ai Testi Integrati emanati dall'ARERA.

Art. 3


MODIFICHE AL REGOLAMENTO

1. Il Gestore, in presenza di oggettive esigenze di razionalizzazione e di miglioramento del servizio o di specifiche disposizioni di legge o atti regolamentari emanati dall'ARERA (ex AEEGSI), si riserva la facoltà di proporre all'Ente d'Ambito eventuali modifiche al presente Regolamento, che dovranno essere valutate e approvate da quest'ultimo.
2. Tali modifiche approvate dall'Autorità di Ambito, si intendono applicabili anche ai rapporti contrattuali già in essere e saranno comunicate dal Gestore agli utenti sulla prima fatturazione utile.
3. L'utente che intenda recedere dal contratto non ha diritto ad alcun indennizzo ed è tenuto esclusivamente al pagamento di quanto maturato al momento del recesso.

Art. 4

FORO COMPETENTE

1. Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione ed all'applicazione del presente Regolamento si dichiara quale Foro competente il Tribunale di Fermo (FM).



PARTE II – CONTRATTO DI FORNITURA

Art. 5

PARTE CONTRAENTE

1. Il contratto di fornitura di uno o più servizi di cui all'art. 1 può essere stipulato dalle **persone fisiche**, dalle **persone giuridiche**, dagli **enti** e dalle **associazioni**. Titolare dell'utenza può essere il proprietario dell'immobile, ovvero gli usufruttuari, usuari, locatari e comodatari, i quali, con la firma del contratto, attestano di aver acquisito dal proprietario il nulla-osta all'esecuzione dei lavori di allacciamento ed all'erogazione del servizio e sollevano il Gestore da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.
2. Titolari di contratti di utenza **non in regola con i pagamenti** non possono stipulare nuovi contratti né subentrare a contratti esistenti (ved. artt. 10 e 11).

Art. 6

RICHIESTA DI FORNITURA DEI SERVIZI

1. La domanda di erogazione dei servizi ed il contratto di fornitura dovranno essere redatti su apposito modulo (lettera-contratto) predisposto dal Gestore.
2. Il modulo deve essere sottoscritto dal richiedente/contraente e consegnato al Servizio Commerciale del Gestore, anche attraverso il pubblico servizio postale o le tecnologie per la trasmissione elettronica di dati e documenti.
3. Se non consegnato di persona dall'utente, il modulo deve essere corredato della copia e degli estremi di un documento di identità del sottoscrittore.
4. Il contratto deve risultare completo dei dati anagrafici e di tutte le altre informazioni e dichiarazioni richieste per legge o indispensabili per l'attivazione del contratto/l'erogazione del servizio.
5. In particolare, per i nuovi allacci, gli interessati dovranno dichiarare la regolarità urbanistica dell'unità immobiliare e fornire i relativi dati catastali.
6. In caso di domande di allaccio per edifici allo stato progettuale, il proprietario/costruttore dovrà allegare una situazione di mappa ed una pianta del fabbricato da costruire.
7. Il Gestore può richiedere all'utente ulteriori documenti necessari per il completamento della pratica.
8. Saranno poste a carico del richiedente le eventuali spese di bollo, di spedizione, di segreteria, come pure qualsiasi onere tributario e para-tributario corrisposto alla Pubblica Amministrazione e ad Enti Pubblici territoriali in relazione al contratto di fornitura ed alla installazione degli appositi apparecchi di misurazione.

Art. 7

PARTICOLARI PROFILI CONTRATTUALI

1. La richiesta di fornitura di acqua per uso temporaneo o straordinario può essere accolta subordinatamente alle esigenze del servizio ordinario e sempreché non vi siano condizioni tecniche ostative.
2. Per tale tipo di fornitura il richiedente dovrà versare anticipatamente, oltre al diritto di allaccio, un importo forfettario giornaliero, per la durata del contratto, nella misura stabilita dal Prezziario vigente.
3. È prevista la concessione di una tariffa agevolata alle utenze per usi zootecnici. Per tali si intendono gli allevamenti di bestiame gestiti in forma imprenditoriale che costituiscono attività economiche comprese nelle seguenti classi ATECOFIN:

Codice	Descrizione attività
01.21.0	Allevamento di bovini e bufalini, produzione di latte crudo
01.22.1	Allevamento di ovini e caprini
01.22.2	Allevamento di equini
01.23.0	Allevamento di suini
01.24.0	Allevamento di pollame e altri volatili
01.25.1	Allevamento di conigli
01.25.5	Allevamento di altri animali
01.42.0	Attività di servizi connessi all'allevamento del bestiame, esclusi i servizi veterinari

4. L'allevatore che intenda beneficiare delle particolari tariffe, deve farne espressa richiesta, documentando il suo status di imprenditore zootecnico.

Art. 8

DEPOSITO CAUZIONALE

1. In conformità a quanto stabilito dall'ARERA, "il deposito cauzionale contribuisce alla copertura di una parte del rischio morosità del gestore e risponde anche ad un principio di equità, dal momento che l'onere della morosità ricade, in ultima analisi, sulla generalità degli utenti del servizio."
2. All'atto della stipulazione del contratto di fornitura del Servizio Idrico Integrato, nonché in caso di novazione soggettiva, l'utente dovrà versare un deposito cauzionale, nei limiti stabiliti dai provvedimenti dell'ARERA.
3. In caso di cessazione del contratto di fornitura del Servizio Idrico Integrato, il deposito cauzionale è restituito all'utente, maggiorato degli interessi legali. Il Gestore del servizio tratterà dalla somma versata a titolo di deposito cauzionale, comprensiva degli interessi maturati, le spese di cessazione e gli eventuali importi a debito dell'utente non pagati.
4. In caso di voltura del contratto, l'intestatario contrattuale "cedente" ha diritto alla restituzione del deposito cauzionale a suo tempo versato. Il subentrante dovrà a sua volta corrispondere il deposito cauzionale nella misura vigente.
5. In caso di morosità dell'utente, il Gestore del servizio tratterà la somma versata a titolo di deposito cauzionale – se capiente – e fatturerà nuovamente l'ammontare del deposito cauzionale nella bolletta successiva.
6. La disciplina del deposito cauzionale è definita nel rispetto di quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 86/2013/R/idr, con gli opportuni adeguamenti operati in considerazione delle specificità del tessuto economico-sociale del territorio rientrante nell'ATO 4.
7. Il deposito cauzionale è richiesto da Gestore a tutte le tipologie di utenza, non è tuttavia dovuto qualora l'utente provveda al pagamento delle fatture tramite domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito purché i consumi siano inferiori ai 500 mc/anno. Per gli utenti con consumi uguali o superiori ai 500 mc/anno il deposito cauzionale è comunque richiesto. Per gli utenti non domestici con consumi superiori a 500 mc/anno, il Gestore può prevedere forme di garanzia alternative al deposito cauzionale come, ad esempio, fidejussioni bancarie o assicurative.

Nel caso in cui l'utente adotti una delle forme di pagamento sopra riportate, il Gestore provvederà alla restituzione del valore del deposito cauzionale, comprensivo degli interessi legali fino a quel momento maturati, nella prima fattura utile successiva al recepimento dall'avvenuta modifica.

8. Non si darà luogo alla costituzione del deposito cauzionale per gli utenti i quali usufruiscano di agevolazioni tariffarie di carattere sociale di cui il Gestore sia a conoscenza.

9. Il deposito cauzionale è determinato in misura pari al valore dei corrispettivi dovuti per massimo di n. 3 (tre) mensilità di consumo storico. A tal fine, per le utenze attive al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, si terrà conto dei consumi rilevati nei 12 mesi precedenti.

10. Per le utenze di nuova attivazione il Gestore applica un deposito cauzionale pari alla metà del valore medio della tipologia di uso cui l'utenza appartiene. La differenza tra l'ammontare del deposito cauzionale determinato come al precedente comma 9 e l'ammontare del deposito cauzionale applicato come sopra è rateizzata in due bollette, a decorrere dalla prima bolletta utile emessa successivamente all'attivazione del servizio.

11. Per le utenze raggruppate, sottese ad un unico contatore, il deposito cauzionale è pari alla somma dei depositi cauzionali dei singoli utenti sottesi.

Art. 9

DECORRENZA, DURATA, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto di somministrazione di acqua potabile e di fornitura dei servizi di fognatura e depurazione decorre dal giorno in cui viene eseguito, da parte del Gestore del servizio, l'allacciamento tra l'unità immobiliare dell'utente e la pubblica rete idrica o fognaria. Per le variazioni dei contratti in essere gli effetti economici saranno applicati nella prima fattura utile successiva.

2. Di norma, l'utente o un suo delegato attesta l'attivazione del servizio apponendo la sua firma sulla distinta dei lavori o su altro documento fiscale. In mancanza della "presa in consegna" dei lavori e delle apparecchiature da parte dell'utente, il rubinetto a valle del contatore resterà chiuso e sigillato.

3. Il contratto ha scadenza al 31 dicembre di ogni anno, anche se stipulato nel corso dello stesso anno.

4. Il contratto è tacitamente rinnovato di anno in anno. Può essere disdetto in qualsiasi momento dall'utente, a mezzo di comunicazione scritta, indicando il recapito per l'invio della fattura di fine rapporto.

5. A tale comunicazione seguirà lo smantellamento del gruppo misura.

6. In caso di risoluzione del contratto, questo resterà in vigore fino al giorno dell'**effettiva disattivazione dell'allaccio**. A tale scopo, l'utente dovrà consentire l'accesso al gruppo misura agli incaricati del Gestore, i quali eseguiranno il rilievo del quantitativo di acqua consumato e le operazioni di distacco.

7. L'utente è tenuto, comunque, al pagamento della fattura di fine rapporto oltre alle spese per la cessazione e per l'eventuale disattivazione della presa.

Art. 10

VOLTURA DI UTENZA

1. La voltura dell'utenza è la richiesta di attivazione, con contestuale variazione nella titolarità del contratto o dei dati identificativi, di un punto di consegna attivo.

2. Il nuovo soggetto, possessore o fruitore a qualsiasi titolo dell'immobile, che voglia continuare ad avvalersi del servizio idrico integrato, deve stipulare un nuovo contratto d'utenza. A tal fine, qualora non sia proprietario dell'unità immobiliare deve esibire (o dichiarare di aver ottenuto) il nulla-osta dall'avente diritto sull'unità immobiliare e deve produrre copia della documentazione attestante il legittimo possesso dell'unità immobiliare, ai sensi del D.L. 47/2014.

3. Il nuovo soggetto deve dichiarare il consumo rilevato dal contatore al momento della voltura (o alla data di stipula del contratto con il Gestore). In caso contrario, assume gli oneri dell'utenza relativi ai consumi pregressi non ancora fatturati. Non è possibile effettuare la voltura di un'utenza qualora il Gestore non abbia potuto accertare i dati di consumo.

3. Le modalità ed i tempi di voltura del contratto sono indicate nella vigente Carta del servizio idrico integrato nel rispetto di quanto previsto all'Allegato A alla deliberazione ARERA 655/2015/R/idr (RQSII).

4. Per le utenze sottoposte a limitazione o sospensione della fornitura per morosità, è vietata la voltura del contratto a favore dei familiari e conviventi del precedente intestatario, se non dietro l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'importo totale dovuto per la morosità pregressa. In tali casi il Gestore ha facoltà di:

- a) richiedere al soggetto subentrante una autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, eventualmente corredata da opportuna documentazione, che attesti l'estraneità al precedente debito;
- b) non procedere all'esecuzione della voltura fino al pagamento delle somme dovute nei casi in cui il Gestore medesimo accerti che il soggetto subentrante occupava a qualunque titolo l'unità immobiliare servita dall'utenza in oggetto.

5. Il nuovo utente è tenuto al versamento delle relative spese accessorie quali i bolli, il deposito cauzionale ed il corrispettivo stabilito dal Prezzario vigente per i diritti di voltura. Il nuovo utente non è tenuto al versamento di eventuali morosità pregresse, fatto salvo quanto previsto al comma 4.

6. In caso di decesso dell'intestatario del contratto, l'erede ovvero un soggetto residente nell'unità immobiliare servita dall'utenza, può richiedere la voltura del contratto in proprio favore senza il pagamento di alcun corrispettivo, al di fuori delle fatture emesse e da emettere in relazione ai consumi del precedente intestatario, nei termini e nei modi stabiliti nella Carta del Servizio Idrico Integrato.

Art. 11
SUBENTRO NELLA FORNITURA

1. Il subentro è la richiesta di riattivazione, con contestuale variazione nella titolarità del contratto o dei dati identificativi, di un punto di consegna disattivo.
2. Le modalità del subentro sono disciplinate dalla Carta del Servizio Idrico Integrato, nel rispetto di quanto previsto all'Allegato A alla deliberazione ARERA 655/2015/R/idr (RQSII).
3. Il subentrante deve corrispondere al Gestore il diritto fisso di istruttoria e il deposito cauzionale.
4. Qualora l'opera di presa non risulti conforme alle disposizioni del presente Regolamento ed alle prescrizioni tecniche del Gestore, si darà corso al subentro solo dopo l'adeguamento della presa, con oneri a carico dell'utente. Nel caso in cui le opere di adeguamento risultassero particolarmente complesse e comportassero tempi di esecuzione molto lunghi, il Gestore – a sua discrezione – potrà autorizzare il subentro senza adeguamento della presa, a condizione che il subentrante si obblighi ad eseguire le opere necessarie successivamente, su indicazione del Gestore, o in occasione di interventi di manutenzione straordinaria dell'immobile in cui è ubicata l'utenza.
5. Qualora la richiesta di subentro abbia ad oggetto un punto di consegna o di scarico disattivato per morosità, il Gestore ha facoltà di:
 - a) richiedere al soggetto subentrante una autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n 445, eventualmente corredata da opportuna documentazione, che attesti l'estraneità al precedente debito;
 - b) non procedere all'esecuzione della prestazione richiesta fino al pagamento delle somme dovute nei casi in cui il Gestore medesimo accerti che il soggetto subentrante occupava a qualunque titolo l'unità immobiliare servita dall'utenza in oggetto.

Art. 12
DIVIETO DI RIVENDITA

1. Per nessuna ragione l'utente può cedere in sub-fornitura ad altri soggetti tutta o parte dell'acqua fornita dal Gestore. Similmente, non può immettere nella rete fognaria acque reflue provenienti da altri fondi o da altre unità immobiliari. Sono fatte salve cause di forza maggiore, per le quali il Gestore si riserva di rilasciare a propria discrezione e sulla base di oggettive ragioni tecniche specifiche deroghe.



PARTE III – NORME TECNICHE

A) SERVIZIO DI ACQUEDOTTO

Art. 13
CRITERI DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE

1. Il Gestore, entro i limiti della potenzialità dei propri impianti e sempre che non si oppongano condizioni tecniche, fornisce l'acqua potabile nelle zone, nelle strade e nelle piazze provviste di condutture di distribuzione, per gli usi stabiliti nell'art. 37, ed alle condizioni previste dal presente Regolamento.
2. In aree non servite da acquedotti il Gestore effettuerà gli estendimenti secondo quanto previsto dal Programma degli Interventi approvato dall'Autorità dell'ATO 4.
3. Per le aree oggetto di lottizzazione il lottizzante provvederà a realizzare la rete di distribuzione interna a propria cura e spese, ma secondo le specifiche tecniche emanate dal Gestore e previa approvazione preventiva del progetto e supervisione dei lavori da parte di quest'ultimo. I costi di qualsiasi natura sopportati dal Gestore sono comunque a totale carico del lottizzante. L'opera, una volta ultimata e collaudata, entra a far parte del patrimonio Comunale, con tutti gli oneri conseguenti, ed è presa in gestione dal Gestore. Qualora la rete idrica pubblica esistente nella zona in cui è ubicata la lottizzazione non fosse idonea ad alimentare la stessa, si dovrà realizzare una nuova condotta derivata dal punto utile più vicino che sarà indicato dal gestore. La progettazione e l'esecuzione della suddetta linea di alimentazione della lottizzazione saranno eseguite dal Gestore, mentre la relativa spesa è posta per 1/3 a carico del Gestore e per 2/3 a carico del soggetto proponente, sia esso pubblico o privato.
4. Nei limiti delle potenzialità degli impianti il Gestore può eseguire a proprie spese, in tutto o in parte, interventi di estensione della rete di distribuzione nelle zone non servite.

Art. 14

SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE

1. L'acqua potabile è erogata a flusso modulato. La modulazione è stabilita dal Gestore in funzione della capacità della rete di distribuzione, del consumo giornaliero dell'utenza e dello stato dei luoghi.
2. I consumi vengono controllati mediante apposito strumento di misura ("contatore") interposto tra le opere di presa alla rete idrica e l'impianto idraulico interno dell'immobile servito.
3. La fornitura di acqua per usi diversi da quello domestico (ad esempio: usi produttivi, usi zootecnici, usi temporanei) è sempre subordinata al prioritario soddisfacimento delle esigenze dell'uomo ed alla disponibilità della risorsa idrica.

Art. 15

INTERRUZIONI O DEFICIENZE DEL FLUSSO IDRICO

1. Nel caso di carenza di acqua o in caso di interruzione dell'erogazione, anche senza preavviso, per operazioni di manutenzione, disinfezione e per quanto altro necessario per la conduzione del servizio, il Gestore non assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti all'utente da interruzioni o diminuzioni del flusso, pur rendendosi diligente per garantire la continuità del servizio, fermo restando quanto previsto dalla Deliberazione ARERA n. 917/2017/R/idr.
2. **Le utenze che, per loro natura, richiedono continuità del servizio, dovranno provvedersi di apposito ed adeguato accumulo di riserva.**
3. In conseguenza della diminuzione dell'approvvigionamento idrico ai punti di prelievo o per altre inderogabili necessità, il Gestore potrà assumere qualunque provvedimento ritenga necessario, ivi compresa la limitazione del flusso dell'acqua, ed anche la sospensione dell'erogazione per gli usi non domestici.

Art. 16

APPROVVIGIONAMENTO DA FONTI DIVERSE DAL PUBBLICO ACQUEDOTTO

1. Gli utenti che si approvvigionano da fonti diverse dal pubblico acquedotto debbono installare negli impianti di captazione e sollevamento idonei apparecchi per la misurazione dell'acqua consumata, del tipo autorizzato dal Gestore, al fine di consentire l'applicazione della tariffa del servizio di fognatura e depurazione sull'acqua utilizzata.
2. L'impianto idrico interno alimentato da fonti autonome deve essere idraulicamente distinto (cioè separato) da quello servito dal pubblico acquedotto.
3. Ai sensi dell'art. 165 del D.Lgs. 152/2006, coloro che si approvvigionano in tutto o in parte di acqua da fonti diverse dal pubblico acquedotto sono tenuti a comunicare al gestore, entro il 31 gennaio di ogni anno, il quantitativo di acqua prelevata nell'anno precedente.

Art. 17

PUNTO DI CONSEGNA E OPERE DI PRESA

1. **Il punto di consegna dell'acqua è localizzato in corrispondenza della linea idrica al confine tra proprietà pubblica e proprietà privata, in coerenza con le disposizioni del Testo Unico sulla Misura (TIMSII).**
2. Le opere di derivazione dalla condotta principale e i relativi accessori fino agli apparecchi di misura inclusi, costituiscono la "presa". La presa, di norma, non deve superare la lunghezza di 50 (cinquanta) metri.
3. Le prese sono costruite dal Gestore con personale e mezzi propri e/o avvalendosi di ditte incaricate, con le modalità, le tecniche e le dimensioni da esso fissate.
4. Ogni fabbricato è allacciato alla rete idrica con una sola presa, di capacità adeguata ad alimentare tutti i servizi. Alla presa vengono collegate tutte le diramazioni che alimentano le singole unità immobiliari, tramite interposizione di apposito apparecchio misuratore ("contatore") per l'accertamento dei consumi effettuati da ciascuna utenza.
5. Le dimensioni delle prese ed i materiali da impiegare sono stabiliti insindacabilmente dal Gestore.
6. La presa, realizzata a spese dell'utente, è acquisita al patrimonio comunale per il tratto posto nel suolo pubblico e viene gestita e mantenuta dal Gestore.

Art. 18

APPARECCHI MISURATORI

1. **Gli apparecchi di misurazione e le relative apparecchiature accessorie – costituenti il "gruppo di misura" – sono posti in opera a cura del Gestore, di norma sul punto di consegna come definito al precedente articolo.**
2. Normalmente, debbono essere alloggiati in apposito vano di facile e comodo accesso, ricavato sul muro di recinzione o su altro stabile supporto, munito di sportello di protezione del tipo omologato dal Gestore.
3. Nel caso di allacci ad uso straordinario, il Gestore individua su apposita planimetria, fornita dal richiedente, l'ubicazione dei gruppi di misurazione.
4. Le caratteristiche e le dimensioni sia delle apparecchiature idrauliche che delle opere civili sono sempre stabilite dal Gestore.
5. **I gruppi di misura esistenti posti all'interno degli edifici e non conformi alle disposizioni del presente Regolamento saranno, di norma, adeguati in occasione di lavori di ristrutturazione dell'immobile, o di subentro dell'utenza, ed ogni qualvolta il Gestore ritenga, a suo insindacabile giudizio, necessario provvedere allo spostamento o alla modifica delle opere di presa e/o del contatore.**
6. **Le spese relative allo spostamento o all'adeguamento del contatore sono a carico dell'utente.**

Art. 19

SPESA PER LA REALIZZAZIONE E PROPRIETÀ DELLA PRESA

1. Le spese per la realizzazione della presa sono a carico dell'utente, il quale dovrà pertanto anticiparne l'importo al Gestore. Tale importo è desunto dal Prezzario allegato al presente Regolamento e vigente al momento della richiesta di preventivo e pubblicato sul sito web del gestore.
2. L'intera opera rimane di proprietà demaniale, ad eccezione dell'eventuale tratto di tubazione ubicato sulla proprietà privata e posto a monte del contatore, del quale l'utente resta proprietario nonché responsabile, anche verso terzi, per danneggiamenti derivanti da fuoriuscite di acqua a causa di rotture.

Art. 20

MANUTENZIONE, MODIFICHE E RIPARAZIONI DELLE OPERE DI PRESA

1. Il Gestore ha facoltà di compiere – in qualunque momento ed in particolare in occasione di lavori di ricostruzione/riparazione delle condotte distributrici – spostamenti e modifiche delle opere di presa ritenuti necessari, a suo insindacabile giudizio.
2. La manutenzione ordinaria e straordinaria della presa è a carico del Gestore fino al punto di consegna (ved. art. 17).
3. Qualora il contatore fosse collocato all'interno della proprietà privata, il Gestore esegue anche gli interventi di manutenzione della sola parte idraulica, per il tratto a monte del contatore ubicato nella proprietà privata, ma a spese degli utenti serviti, con esclusione di tutte le opere civili, la cui esecuzione ed i cui oneri sono a totale carico dell'utente. Quest'ultimi sono comunque obbligati a consentire agli addetti del Gestore l'esecuzione dei lavori nei tempi e nei modi stabiliti dallo stesso il quale, in caso di ritardo, può insindacabilmente provvedere alla chiusura della presa.
4. La modifica e lo spostamento della presa e degli apparecchi di misurazione, ed ogni altro intervento eseguito su richiesta dell'interessato sono a totale carico dell'utente, il quale deve anticiparne la spesa preventivata in base alle tariffe vigenti pubblicate nel sito web del gestore. Il prospetto dei costi degli interventi viene periodicamente aggiornato con apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Gestore.

Art. 21

MANOMISSIONE E RESPONSABILITÀ DELLA PRESA E DEL GRUPPO MISURA

1. L'utente, al quale fa capo la custodia del gruppo misura, deve provvedere a propria cura affinché questo sia preservato da manomissioni, da guasti e da gelate, adottando gli opportuni provvedimenti. In particolare, l'utente deve preservare l'integrità dei sigilli apposti agli apparecchi di misurazione. L'effrazione dei sigilli o la manomissione dell'apparecchio misuratore, effettuata al fine di alterarne il funzionamento o rendere impossibile l'accertamento dei consumi costituisce reato penalmente perseguibile.
2. L'utente è responsabile dei danni procurati a terzi in conseguenza di eventuali manomissioni o della mancata custodia degli apparecchi di misurazione.
3. All'utente è fatto obbligo di dare tempestiva comunicazione al Gestore di ogni difetto, guasto, disfunzione o irregolarità riscontrata nel funzionamento del contatore.
4. **La violazione di quanto previsto nei commi precedenti comporta l'immediata sospensione del flusso dell'acqua, che potrà essere riattivato soltanto dopo il pagamento dei danni e delle spese necessarie per il ripristino delle opere, fatta salva ogni altra azione civile e/o penale.**

Art. 22

IMPIANTI INTERNI

1. Gli impianti interni, a valle del contatore, sono eseguiti a cura e spese, e sotto la responsabilità dell'utente, in conformità alle leggi e alle norme tecniche vigenti.
2. È fatto assoluto divieto di collegare direttamente la presa con apparecchi di sollevamento o recipienti contenenti vapore, o acqua calda, o non potabile, o miscelata con sostanze estranee o di altra provenienza, oppure con apparecchi a cacciata per latrina senza interposizione di vaschetta aperta con rubinetto a galleggiante, o con impianti elettrici per la messa a terra di apparecchiature interne al fabbricato.

Art. 23

IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO

1. L'acqua viene somministrata alle utenze con la pressione esistente al piede del fabbricato, conformemente a quanto previsto nel "disciplinare tecnico" sugli standard di servizio approvato dall'ATO 4.
2. Nel caso in cui questa non fosse sufficiente o fosse troppo elevata per la corretta alimentazione, è consentita l'installazione di apparecchiature atte alla regolazione della pressione, poste a valle dell'apparecchio di misurazione installato dal Gestore.
3. È consentita l'installazione di impianto di autoclave, che deve essere realizzato mediante interposizione di serbatoio di raccolta, a perfetta chiusura, in modo da garantire il rispetto delle norme igieniche ed escludere ogni possibile causa di inquinamento.
4. A monte dell'impianto di autoclave sarà installato un contatore generale, ubicato al limite della proprietà, secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 17.
5. In caso di utenze condominiali, o in generale di più unità immobiliari aventi un unico impianto di autoclave, saranno altresì installati, a valle dello stesso, tanti contatori divisionali quante sono le utenze servite. Il contatore generale sarà considerato come utenza domestica condominiale: ad esso sarà attribuito un consumo pari alla differenza tra il quantitativo da questo misurato e la somma dei consumi rilevati dai contatori divisionali.
6. Tutte le apparecchiature atte alla regolazione della pressione, nonché i decalcificatori ed i filtri, devono essere installate mediante apposizione di valvola di non ritorno in rete dell'acqua trattata.

Art. 24

IMPIANTI ANTINCENDIO

1. La rete di distribuzione urbana, essendo unica e soggetta a variazioni di portata e di pressione, non può essere destinata all'alimentazione esclusiva della condotta antincendio realizzata dall'utente all'interno della proprietà privata. Pertanto il Gestore non eseguirà allacciamenti destinati specificamente a tale uso.
2. L'utente potrà comunque richiedere un allaccio per usi civili non domestici, munito di contatore e dimensionato secondo le proprie esigenze e compatibile con le caratteristiche della rete di distribuzione, e comunque con diametro non superiore a 50 mm, da destinare all'alimentazione dell'apposita vasca di accumulo dell'impianto antincendio interno, così come previsto dalle vigenti normative in materia. È comunque fatto assoluto divieto di collegare il suddetto allaccio direttamente ad apparecchi di sollevamento, a pompe di surpressione o altri dispositivi, senza l'interposizione della sopraddetta vasca di accumulo o di appropriati disconnettori idraulici.
3. Il Gestore non assume alcuna responsabilità in relazione al mancato o imperfetto funzionamento degli impianti alimentati dal pubblico acquedotto, dipendenti da temporanea sospensione del flusso idrico o da insufficienti valori di portata e pressione dello stesso.

B) SERVIZI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE

Art. 25

COMPOSIZIONE DELLA RETE FOGNARIA E DEPURATIVA

1. La rete fognaria e depurativa di pertinenza del Servizio Idrico Integrato è essenzialmente composta di:
 - collettori principali e secondari di convogliamento dei reflui urbani neri e/o misti che confluiscono o no agli impianti di depurazione;
 - impianti di sollevamento di acque nere e/o miste;
 - pozzetti di raccolta;
 - pozzetti d'ispezione e pozzetti di salto;
 - impianti di depurazione presso i quali confluiscono i reflui convogliati dai collettori di cui sopra.
2. Non fanno parte della rete fognaria e depurativa di pertinenza del Servizio Idrico Integrato, e quindi sono escluse dalle competenze del Gestore, le opere indicate nell'art. 31 del presente Regolamento.

Art. 26

CRITERI DI RACCOLTA E DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE

1. Il Gestore fornisce il servizio di raccolta e depurazione delle acque reflue, entro i limiti della potenzialità dei propri impianti e sempre che non si oppongano condizioni tecniche, nelle zone servite da idonee condutture ed impianti di depurazione.
2. Il Gestore provvederà alla manutenzione ordinaria della rete fognaria gestita, nonché alla manutenzione straordinaria delle reti fognarie dei soli centri abitati, nei limiti dello stanziamento previsto all'uopo dall'Autorità dell'ATO 4 con Delibera Assembleare n. 6 del 07/09/2011, con oneri a proprio carico, ad esclusione di quelli inerenti il ripristino delle pavimentazioni, che rimarranno in capo ai Comuni. Nel caso di reti fognarie miste, gli oneri per la manutenzione straordinaria competeranno per il 50% al gestore e per il restante 50% ai Comuni. Sono inoltre esclusi dagli oneri a carico del Gestore quelli per la realizzazione di nuove condutture fognarie per completamenti e/o integrazioni della rete di raccolta delle acque reflue nere presente all'interno dei centri abitati.
3. In aree non servite da fognature il Gestore effettuerà gli estendimenti secondo quanto previsto dal Programma degli Interventi approvato dall'ATO.
4. Le nuove lottizzazioni, gli insediamenti industriali o residenziali, dovranno essere strutturati con doppia linea fognaria, una utilizzata per lo smaltimento delle sole acque nere da convogliare nella pubblica fognatura, se esistente, l'altra destinata alla raccolta di acque piovane provenienti da superfici pavimentate, quali strade, piazze, parcheggi, corti private, da coperture di edifici, ecc., da recapitare nei corpi idrici superficiali presenti nella zona.
5. Per le aree oggetto di lottizzazione il lottizzante provvederà a realizzare la rete interna di raccolta delle **sole acque reflue nere** a propria cura e spese, ma secondo le specifiche tecniche emanate dal Gestore e previa approvazione preventiva del progetto e supervisione dei lavori da parte di quest'ultimo. I costi di qualsiasi natura sopportati dal Gestore sono comunque a totale carico del lottizzante. L'opera, una volta ultimata e collaudata, entra a far parte del patrimonio Comunale, con tutti gli oneri conseguenti, ed è presa in gestione dal Gestore. Nel caso in cui la rete fognaria esistente nella zona in cui è ubicata la lottizzazione non fosse idonea a ricevere i reflui provenienti dalla stessa, il lottizzante procederà, a sua cura e spese, al prolungamento del collettore principale **delle sole acque nere** realizzato all'interno della lottizzazione, fino alla rete comunale idonea all'allaccio o al depuratore comunale. Per le opere inerenti la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche, il lottizzante farà riferimento alle prescrizioni che verranno emanate dal Comune a cui compete la gestione.

Art. 27

DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DELLE ACQUE REFLUE IMMESSI IN PUBBLICA FOGNATURA

1. Per quanto concerne la disciplina degli scarichi delle acque reflue immesse nella pubblica fognatura ed il relativo regime autorizzativo, si fa riferimento all'Allegato I del presente Regolamento "Disciplina degli scarichi di acque reflue in pubblica fognatura".

C) NORME GENERALI

Art. 28

SERVITÙ DI PASSAGGIO

1. Nel caso in cui, per la realizzazione di una presa o di una condotta della rete idrica o fognaria, fosse necessario posare le tubazioni su terreni di proprietà di terzi, il richiedente dovrà ottenere il nulla-osta – redatto nelle forme di legge – del proprietario del fondo servente per la costituzione della servitù di acquedotto o di fognatura.
2. Qualora le condutture venissero poste sul suolo stradale di competenza dell'ANAS, della Provincia o di altro Ente (o fosse comunque necessario acquisire pareri, nulla-osta, permessi, concessioni, ecc. presso pubbliche amministrazioni), gli oneri per la richiesta ed il rilascio dei relativi atti autorizzatori dovranno essere sopportati dall'utente, salvo che a ciò non provveda il Gestore, a propria esclusiva discrezione. All'utente competerà comunque ogni onere per canoni, indennità varie ed espletamento delle necessarie pratiche amministrative.
3. L'attraversamento di strade pubbliche di proprietà dell'ANAS o della Provincia, ovvero di manufatti edilizi (anche di proprietà di terzi), dovrà essere realizzato mediante apposizione di tubo guaina che consenta l'infilamento delle tubazioni. I lavori idraulici saranno eseguiti dal Gestore, secondo le norme e modalità del presente Regolamento. I lavori edilizi potranno essere eseguiti direttamente dall'utente, ma sempre in base alle prescrizioni tecniche del gestore. All'utente faranno comunque carico tutte le spese per i lavori eseguiti dal gestore.

Art. 29

VISITE DI ISPEZIONE

1. Il Gestore ha il diritto di ispezionare a mezzo dei suoi incaricati, anche senza preavviso, gli impianti utilizzati per la distribuzione dell'acqua potabile e quelli per la raccolta dei reflui. Dovrà essere pertanto consentito agli incaricati del controllo il libero accesso, in condizioni di assoluta sicurezza, per la lettura del contatore, per la verifica delle apparecchiature e dello scarico fognario.
2. **In caso di impedimento o di opposizione o di non conformità degli impianti idrici e fognari alle norme tecniche di legge ed a quelle del presente Regolamento, il Gestore è in diritto di sospendere l'erogazione idrica fino a che non siano state eseguite le verifiche e gli adeguamenti tecnici, e ciò senza che l'utente possa pretendere compensi o indennità di sorta.**
3. È assolutamente proibito agli utenti remunerare per qualsiasi motivo gli agenti ed i dipendenti del Gestore.

Art. 30


SORVEGLIANZA IGIENICO-SANITARIA

1. Il Gestore esercita adeguata vigilanza sulle condizioni igieniche e sui parametri fisico-chimici e microbiologici dell'acqua potabile ed effettua regolarmente analisi di controllo, oltre a quelle effettuate dalle competenti Autorità Sanitarie nell'assolvimento dei relativi compiti istituzionali.

Art. 31

ESCLUSIONI

1. **Non sono oggetto del presente Regolamento**, in quanto non pertinenti al servizio idrico integrato gestito da Tennacola SpA:
 - gli scarichi degli insediamenti che non recapitano nella pubblica fognatura, per i quali si fa riferimento alle prescrizioni e norme del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., nonché alle norme e prescrizioni di quanto previsto all'Allegato I del presente Regolamento;
 - i tratti di rete fognaria di allaccio di utenze civili, produttive, ecc., costituiti dalla condotta con i relativi manufatti di ispezione, di proprietà del privato, compresa tra il pozzetto di consegna dei reflui e la fognatura pubblica;
 - gli scaricatori di piena;
 - gli impianti di depurazione ad uso privato;
 - le reti di distribuzione di acqua alimentate da sorgenti o pozzi privati, non collegate con la rete acquedottistica pubblica;
 - la rete fognaria di acque bianche;
 - le opere di raccolta delle acque stradali e superficiali fino alla condotta fognaria (caditoie, griglie, manufatti, ecc.);
 - le stazioni di sollevamento, i relativi manufatti e le condotte per le acque dei sottopassi stradali;
 - le reti di acqua non potabile;
 - le fontane pubbliche non collegate alla rete di distribuzione.



**PARTE IV – ACCERTAMENTO DEI CONSUMI,
MODALITÀ' DI PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI,
ALTRI ASPETTI COMMERCIALI DEL CONTRATTO**

Art. 32

RILEVAZIONE DEI CONSUMI

1. Il Gestore effettua periodicamente, con cadenza indicata nella Carta dei Servizi, con il proprio personale o con personale incaricato, la lettura dei contatori per la determinazione dei corrispettivi per i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione. Questi sono fatturati unitamente alle Quote fisse e ad altri eventuali costi fissi.
2. La rilevazione dei consumi presso l'utente avviene nel rispetto della disciplina di cui all'art. 7 dell'Allegato A alla deliberazione ARERA 218/2016/R/idr, recante "Regolazione del servizio di misura del servizio idrico integrato a livello nazionale" (TIMSII), effettuando nell'anno almeno:
 - n. 2 tentativi di raccolta della misura per gli utenti finali con consumi medi annui fino a 3.000 mc;
 - n. 3 tentativi di raccolta della misura per gli utenti finali con consumi medi annui superiori a 3.000 mc.
3. In caso di impedimento della lettura per cause dipendenti dall'utente, gli addetti del Gestore lasciano (di norma nella cassetta delle lettere) una cartolina per l'autolettura che l'utente è tenuto a compilare ed a recapitare agli uffici del Gestore. L'utente può altresì comunicare gli effettivi consumi rilevati in autolettura secondo le ulteriori modalità indicate nella Carta dei Servizi.
4. Il Gestore esegue gli opportuni controlli per il riscontro dell'esattezza e della veridicità dei dati comunicati dall'utente.

Art. 33

VERIFICA DEGLI APPARECCHI DI MISURA

1. Qualora l'utente accerti irregolarità nel funzionamento del contatore, ivi compreso il blocco dello stesso, ha l'obbligo di avvisare tempestivamente il Gestore. La richiesta va inoltrata in forma scritta e presentata allo sportello al pubblico oppure trasmessa via fax 0734-859067 o e-mail info@tennacola.it o all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) infotennacola@pec.it
2. Nel caso in cui il Gestore, anche di sua iniziativa, accerti il non regolare funzionamento del misuratore, provvede alla sostituzione dell'apparecchio e alla ricostruzione dei consumi.
3. L'utente riconosce valide le misure dei volumi erogati effettuate con la strumentazione predisposta dal Gestore, salvo richiesta di verifica del corretto funzionamento della stessa.
4. Qualora l'utente ritenga irregolare il funzionamento del contatore, può chiederne la verifica, secondo la procedura prevista nella vigente Carta del Servizio Idrico Integrato.
5. Il Gestore consente lo svolgimento delle seguenti tipologie di verifica:
 - a) la prima tipologia prevede che i tecnici del Gestore confrontino la misura evidenziata dal contatore con quella registrata da un misuratore istantaneo di portata, certificato, collegato in serie con il contatore da verificare. L'esito della verifica è riportato sul verbale compilato dai tecnici del Gestore e controfirmato dall'utente qualora quest'ultimo abbia presenziato alle operazioni. In caso contrario, il Gestore provvede a comunicare per iscritto l'esito della verifica. In caso di comprovato malfunzionamento, il misuratore verrà sostituito senza costi per l'utente.
 - b) la seconda tipologia prevede l'invio del misuratore ad un laboratorio specializzato e accreditato. In questo caso i tecnici del Gestore prelevano il contatore sostituendolo con un apparecchio nuovo. Il Gestore comunica per iscritto all'Utente i risultati della verifica effettuata in laboratorio.
6. Il costo della verifica, incluse le spese di spedizione del contatore, viene in via preliminare attribuito in parti uguali all'utente ed al Gestore.
7. Nel caso in cui, a seguito di verifica, il misuratore risulti correttamente funzionante, il Gestore addebita all'Utente i costi dell'intervento, come da Prezzario vigente nel caso della verifica di tipo a), o al costo della verifica, incluse le spese di spedizione del contatore, nel caso della verifica di tipo b).
8. Qualora, in seguito a verifica, il misuratore risulti guasto o mal funzionante, il Gestore non applicherà costi all'utente e restituirà, nel caso di cui al punto b), le spese da questi anticipate.

Art. 34

INDICAZIONI ERRONEE DEL CONTATORE

1. Nel caso in cui la verifica di cui all'articolo precedente accerti il malfunzionamento del contatore, l'utente ha diritto al rimborso della somma corrispondente al consumo erroneamente conteggiato in eccesso. I consumi anomali saranno ricostruiti per il tempo intercorrente tra l'insorgere del guasto (se individuato) e la sostituzione del misuratore malfunzionante. Nel caso non sia determinabile con certezza il momento del guasto, verrà considerato un tempo non inferiore a quello quantificabile a partire dalla formalizzazione da parte dell'utente o del Gestore di contestazioni sulla quantificazione dei consumi e comunque non superiore a 2 anni. La ricostruzione dei consumi non correttamente misurati avviene sulla base dei consumi medi degli ultimi 3 anni ovvero, in mancanza di questi, sulla base dei consumi medi annui degli utenti caratterizzati dalla stessa tipologia d'uso.
2. Gli importi calcolati sulla base dei nuovi consumi sono fatturati nella prima bolletta utile emessa a seguito della sostituzione del misuratore.
3. In caso di consumo erroneamente conteggiato in difetto, il Gestore ha la facoltà di chiedere il rimborso della differenza.4. La determinazione della quantità di acqua presumibilmente consumata comporta anche la revisione dei corrispettivi dovuti per i servizi di fognatura e depurazione, ove erogati.
5. Nel caso in cui il contatore sia rimasto bloccato per il periodo intercorrente fra due o più letture, il Gestore ha facoltà di determinare il consumo in via presuntiva, come al primo comma del presente articolo. Il maggior consumo verrà conguagliato, in unica soluzione, nella prima fattura successiva.

Art. 35

VERIFICA DEL LIVELLO DI PRESSIONE

1. Alle utenze domestiche è assicurato un carico idraulico di 5 m sopra il solaio di copertura del piano abitabile più elevato e riferito al filo di gronda o all'estradosso del solaio di copertura. Sono ammesse deroghe in casi particolari per i quali il Gestore dichiarerà in contratto la quota piezometrica minima che è in grado di assicurare. Per tali casi e per gli edifici aventi altezze maggiori di quelle previste dagli strumenti urbanistici adottati (siano tali edifici non conformi, anche se sanati, o in deroga) il sollevamento eventualmente necessario sarà a carico dell'utente.
2. Qualora l'Utente riscontri problemi di pressione sulla propria rete interna, può richiederne la verifica da parte del Gestore.
3. Il tempo di intervento garantito per la verifica del livello di pressione, che sarà eseguita al punto di consegna, è pari e non superiore a 10 giorni lavorativi.
4. Il tempo di comunicazione dell'esito della verifica del livello di pressione all'Utente è pari a 10 giorni lavorativi.
5. L'Utente è invitato, prima di richiedere la verifica al Gestore, ad effettuare le seguenti verifiche:
 - corretto funzionamento dell'impianto domestico;
 - corretto funzionamento dell'impianto autoclave;In tali casi è necessario che l'Utente si attivi con il manutentore del proprio impianto idrico per le relative verifiche.
6. Nel caso in cui, a seguito di verifica, la pressione risulti adeguata, il Gestore provvederà ad addebitare all'Utente un contributo per i costi dell'intervento come da Prezzario vigente.

Art. 36

PERDITE OCCULTE A VALLE DEL CONTATORE

1. È diritto-dovere dell'utente verificare periodicamente il contatore allo scopo di individuare eventuali anomalie e, in particolare, per intervenire direttamente e con la massima sollecitudine in caso di consumi eccessivi d'acqua dovuti a perdite occulte a valle del contatore stesso. L'utente ha quindi l'obbligo di avvertire tempestivamente il Gestore qualora, per qualunque causa, si verificasse una dispersione di acqua.
2. Si definiscono **perdite occulte** le perdite di acqua dovute a rottura o malfunzionamento di tubazioni e impianti idrici privati, siano essi interrati o incassati, comunque non rilevabili dall'esterno in modo diretto o evidente. La perdita di acqua di cui trattasi deve essere derivata da un fatto accidentale, fortuito ed involontario avvenuto a valle del contatore. La perdita deve avere i caratteri della non prevedibilità e non percepibilità, in base alla normale diligenza.
3. In caso di dispersioni di acqua non imputabili a negligenza dell'utente, comportanti consumi anomali, il Gestore concede, previa regolare presentazione da parte dell'utente della richiesta, una agevolazione a parziale copertura dei maggiori consumi. L'accesso a tale agevolazione garantisce il rispetto dei livelli minimi di tutela definiti da ARERA con Delibera 218/2016/R/idr come modificata dalla Delibera 609/2021/R/idr, ovvero:
 - a) ciascun utente ha diritto ad accedere all'agevolazione non oltre 3 anni dalla data di emissione della fattura in cui è stato rilevato il consumo anomalo;
 - b) la tutela si applica anche alle fatture successive a quella in cui è stato rilevato il consumo anomalo per un periodo massimo di 3 mesi, al fine di consentire la riparazione del guasto;
 - c) nel periodo di applicazione della tutela sono garantite le seguenti tutele di prezzo:
 - a seguito di dimostrazione della dispersione della risorsa idrica nell'ambiente (nel terreno o in corpo idrico superficiale), il volume eccedente il consumo medio giornaliero di riferimento è escluso dall'applicazione delle tariffe di fognatura e depurazione;
 - al volume eccedente il consumo medio giornaliero di riferimento viene applicata, per il servizio di acquedotto, una tariffa non superiore alla metà della tariffa base;
 - d) è consentito il pagamento rateale della fattura o delle fatture relative al periodo in cui si è verificata la perdita, alle condizioni previste dalla normativa ARERA vigente.

Art. 37

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE

1. La normativa ARERA riconduce le diverse tipologie di utenze a due macro-categorie: a) USI DOMESTICI; b) USI NON DOMESTICI.
2. Le tipologie di uso ricomprese in ciascuna delle due macro-categorie sono determinate dall'Autorità d'Ambito, con proprio atto regolamentare, nel rispetto della normativa ARERA vigente.

Art. 38

DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI DEL S.I.I.

1. I corrispettivi applicati alle utenze, generalmente considerate, prevedono, **per ciascuno dei servizi** di acquedotto, fognatura e depurazione, le seguenti componenti:
 - una **quota variabile**, proporzionale al consumo e – limitatamente al servizio di acquedotto – modulata per fasce di consumo ("scaglioni");
 - una **quota fissa**, non correlata al consumo, che riflette gli oneri afferenti alla sicurezza degli approvvigionamenti e degli impianti.
2. **Quota variabile.** La quota variabile per i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione è determinata in funzione della categoria di uso, dei consumi di acqua (effettivi o presunti), e delle tariffe dei servizi stessi, tempo per tempo vigenti.
3. I consumi sono espressi in metri cubi, con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore o inferiore, e sono rapportati al tempo con il sistema del pro-quota giorno.

4. La quota variabile per i servizi di fognatura e depurazione è determinata sulla base dei volumi di acqua potabile fornita dal gestore. In caso di autonoma fonte di approvvigionamento idrico (pozzo o cisterna alimentata da acque piovane), verrà installato un apposito misuratore per determinare i volumi immessi nella pubblica rete fognaria.
5. In caso di mancata lettura del contatore, i consumi sono conteggiati in via presuntiva con riferimento alla media dei periodi precedenti.
6. **Quota fissa.** È dovuta dall'utente una quota fissa per ciascuna unità di utenza e **per ciascun servizio erogato** (acquedotto, fognatura, depurazione).
7. La quota fissa è indipendente dai consumi rilevati e dall'effettiva presenza dell'apparecchio misuratore. Essa è fissata con riferimento all'anno solare ed applicata con il sistema del pro-quota giorno.
8. I corrispettivi per interventi tecnici di qualsiasi natura sono determinati secondo il tariffario in vigore alla data di esecuzione dell'intervento.
9. Le tariffe dei servizi sono deliberate dall'Autorità d'Ambito e sono pubblicate nel sito web del Gestore.

Art. 39

FACILITAZIONI PER PERSONE SVANTAGGIATE

1. È facoltà dell'Autorità d'Ambito limitatamente alla categoria "usi domestici – residenti", prevedere particolari facilitazioni in considerazione di particolari condizioni socio-economiche e sanitarie.
2. Tali facilitazioni sono definite dall'Autorità d'Ambito con previsioni generali, dei cui effetti economici si tiene conto all'atto della predisposizione tariffaria periodica.

Art. 40

FATTURAZIONE E PAGAMENTI

1. La fatturazione dei corrispettivi di cui all'art. 38 segue la periodicità dettata dalla ARERA. Il pagamento dovrà essere corrisposto entro la scadenza indicata nella bolletta, che comunque non sarà inferiore a 20 giorni solari dall'emissione. Per la modalità di emissione, pagamento, contestazioni, rettifiche delle fatture si fa riferimento a quanto indicato nella vigente Carta dei Servizi.

Art. 41

RITARDATO O MANCATO PAGAMENTO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il Gestore comunica su ciascuna fattura la regolarità o meno del pagamento delle fatture precedenti. In caso di ritardato pagamento oltre il termine di scadenza indicato in fattura, sono applicati interessi moratori computati nella misura prevista dalla normativa ARERA vigente. Gli interessi moratori sono addebitati sulla prima fattura utile.
2. In caso di mancato pagamento, trascorsi almeno 10 giorni solari dalla scadenza della fattura, il Gestore invia all'utente – con le modalità previste dalla normativa ARERA vigente – un primo sollecito bonario di pagamento con l'indicazione dell'importo dovuto, della fattura o delle fatture insolute/e, delle modalità di pagamento degli arretrati, ed il preavviso di limitazione/sospensione del servizio in caso di persistenza dello stato di insolvenza.
3. Trascorsi almeno 25 giorni solari dalla scadenza della fattura, perdurando lo stato di insolvenza, il Gestore provvede a costituire in mora il debitore con le modalità previste dalla normativa ARERA vigente. Nella comunicazione di costituzione in mora, il Gestore informa inoltre l'utente che, in caso di protrarsi dello stato di insolvenza, attiverà la procedura di sospensione, limitazione e disattivazione del servizio.
4. Il Gestore potrà richiedere all'utente, in aggiunta agli importi relativi alla/e fattura/e scaduta/e anche:
 - i costi sostenuti per la spedizione del sollecito bonario e della costituzione in mora;
 - gli interessi moratori calcolati a partire dal giorno di scadenza del termine fissato per il pagamento della/e fattura/e, applicando il saggio di interesse previsto dalla normativa ARERA vigente.
5. Il Gestore garantisce all'utente la possibilità di richiedere un piano di rateizzazione dell'importo oggetto di costituzione in mora, nel rispetto della normativa ARERA vigente e concordando, ove opportuno, piani di rateizzazione personalizzati.
6. L'utente il quale intende avvalersi di un piano di rateizzazione deve inoltrare specifica istanza, quindi aderire al piano concordato e contestualmente provvedere al pagamento della prima rata, entro il quinto giorno solare antecedente il termine ultimo per il pagamento dell'importo oggetto di costituzione in mora di cui al precedente punto 3.
7. In caso di morosità, per le utenze di tipo domestico disalimentabili la limitazione del servizio idrico verrà effettuata (ove tecnicamente possibile) tramite l'installazione di appositi strumenti di riduzione della portata e della pressione del flusso idrico. Le apparecchiature utilizzate garantiscono il mantenimento di una fornitura minima essenziale pari a 50 litri al giorno per abitante, in conformità alle indicazioni dell'OMS.
8. Il Gestore può avviare le procedure per la limitazione/sospensione/disattivazione della fornitura solo qualora:
 - a) abbia provveduto alla comunicazione di costituzione in mora dell'utente;
 - b) siano decorsi i termini per il pagamento indicati nella comunicazione di costituzione in mora senza che l'utente abbia estinto il debito dandone comunicazione al Gestore o abbia inoltrato richiesta di rateizzazione.
 - c) abbia provveduto all'escussione del deposito cauzionale, ove versato, nei casi in cui lo stesso non consenta la copertura integrale del debito;

Oltre a queste condizioni, in caso di morosità degli utenti finali domestici residenti, diversi da quelli non disalimentabili, la sospensione della fornitura può essere eseguita solo successivamente:

8. In caso di limitazione o sospensione del flusso idrico per morosità, il Gestore si impegna al ripristino del servizio entro due giorni lavorativi dal ricevimento dell'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'insoluto da parte dell'utente.
9. In costanza di mora – e secondo le modalità previste dalla normativa ARERA vigente – il Gestore procederà alla disattivazione della fornitura, copola rimozione del contatore, ed alla contestuale risoluzione del contratto. L'utente potrà ottenere il ripristino del servizio solo saldando il debito pregresso e sottoscrivendo un nuovo contratto, alle condizioni generali vigenti al momento.

10. Quanto stabilito dal presente articolo non si applica: alle utenze pubbliche non disalimentabili così come definite dalla Deliberazione ARERA n. 665/2017/R/idr art. 8 comma 2, e agli utenti domestici residenti che versano in condizioni di comprovato stato di disagio economico-sociale.

Art. 42

VIOLAZIONE DELLE NORME CONTRATTUALI

1. In caso di violazione, da parte dell'utente, delle norme e delle condizioni di fornitura diverse da quelle relative alla scadenza dei pagamenti, il Gestore ha il diritto di applicare una penalità di importo variabile – a seconda della gravità della violazione – da Euro 50,00 a Euro 500,00, oltre a pretendere il pagamento dei maggiori danni causati, senza pregiudizio delle azioni legali.

Art. 43

CONTESTAZIONE DELLE INFRAZIONI

1. Le infrazioni alle norme del presente Regolamento sono accertate e verbalizzate dal Gestore del servizio. Le infrazioni di natura penale sono accertate dalle competenti autorità di Pubblica Sicurezza su richiesta o segnalazione del Gestore. A prescindere dalla natura penale e dalle relative conseguenze giudiziarie, ogni infrazione dà al Gestore il diritto di procedere alla sospensione della fornitura e alla risoluzione del contratto.

2. Il Gestore procede alla sospensione della fornitura provvedendo alla chiusura dell'apparecchio di misura oppure, se ciò non è possibile, alla chiusura della presa stradale o della derivazione nei seguenti casi:

- a) alterazione del codice identificativo, manomissione dei sigilli o compimento di qualunque altra operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento dell'apparecchio di misura, ai sensi del presente Regolamento, salva comunque la successiva risoluzione del contratto secondo le modalità di cui all'art. 44;
- b) nei casi di frode, come sottrazione dolosa di acqua da impianti pubblici e privati, derivazioni abusive, manomissioni o danni comunque prodotti alle condutture o agli impianti, salva comunque la successiva risoluzione del contratto secondo le modalità di cui all'art. 44 e senza pregiudizio per l'azione penale e civile da esperirsi contro il trasgressore;
- c) mancata lettura per 3 volte consecutive per cause imputabili all'utente;
- d) morosità dell'utente;
- e) qualora risulti che l'impianto idrico sia in uso a persona diversa dal titolare del contratto;
- f) ove l'Utente impedisca le operazioni di ispezione e manutenzione ordinaria/straordinaria alle opere di presa misuratore compreso;
- g) in caso di mancato perfezionamento del contratto di somministrazione per colpa dell'Utente.

Art. 44

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Fatta eccezione per le utenze non disalimentabili, con riferimento al TICSÌ o altre successive disposizioni dell'ARERA, il Gestore notifica all'Utente o agli aventi causa la risoluzione del contratto di somministrazione, qualora per morosità dell'Utente, per decesso, per mancata lettura per 3 volte consecutive per cause imputabili all'Utente o per accertata manomissione di sigilli e apparecchi di misurazione, sia stata sospesa l'erogazione dell'acqua da oltre 30 giorni. La notifica della risoluzione del contratto avverrà con l'invio della bolletta finale.

2. Il contratto potrà essere risolto inoltre per:

- dichiarazione di inagibilità dell'immobile da parte delle autorità competenti;
- distruzione dell'immobile;
- uso diverso della somministrazione da quello stabilito in contratto;
- sub-fornitura del servizio;
- utilizzo del servizio da parte di soggetto diverso dal titolare del contratto;
- revoca della autorizzazione allo scarico.

3. Nei casi di risoluzione del contratto l'Utente è tenuto al pagamento delle fatture rimaste insolute, oltre agli interessi di mora, delle spese per la chiusura dell'apparecchio di misura e comunque di ogni altra somma dovuta per i servizi erogati.

Art. 45

RECLAMI E RICHIESTE DI INTERVENTO

1. Per i reclami e le segnalazioni inerenti ritardi, inadempienze, disservizi o in generale un cattivo funzionamento del servizio, si fa riferimento alla vigente Carta dei Servizi.

Art. 46

PREZZARIO

1. Il Prezzario per le prestazioni accessorie rese agli utenti è allegato al presente Regolamento.

Art. 47

RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si applicano le norme statali e regionali vigenti in materia di servizio idrico integrato.

Allegato I

DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE IN PUBBLICA FOGNATURA

INDICE

CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1) Titolarità del Servizio
- Art. 2) Finalità ed oggetto del Regolamento
- Art. 3) Ambito ed efficacia del Regolamento

CAPO II: DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI DEGLI SCARICHI

- Art. 4) Definizioni
- Art. 5) Classificazione degli scarichi

CAPO III: DISCIPLINA ED AUTORIZZAZIONI DEGLI SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA

- Art. 6) Obbligatorietà della richiesta di autorizzazione all'allaccio
- Art. 7) Validità dell'autorizzazione allo scarico
- Art. 8) Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura
- Art. 9) Autorizzazione allo scarico di acque reflue assimilate alle domestiche in pubblica fognatura
- Art. 10) Limiti di accettabilità per gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in pubblica fognatura
- Art. 11) Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura
- Art. 12) Scarichi di acque meteoriche di dilavamento, acque di lavaggio ed acque di prima pioggia
- Art. 13) Divieto di diluizione degli scarichi terminali e parziali
- Art. 14) Modifica dell'insediamento o del recapito dello scarico
- Art. 15) Scarichi tassativamente vietati
- Art. 16) Scarichi derogabili
- Art. 17) Deroga limiti di accettabilità – contratto di utenza
- Art. 18) Scarichi a carattere temporaneo
- Art. 19) Trattamento dei rifiuti liquidi e di acque reflue

CAPO IV: PRESCRIZIONI ALLACCI IN PUBBLICA FOGNATURA

- Art. 20) Allacciamento e separazione degli scarichi
- Art. 21) Obbligo di installazione del contatore
- Art. 22) Obbligo di allaccio alla pubblica fognatura
- Art. 23) Impianti di pretrattamento- emergenze impianti di pretrattamento
- Art. 24) Adeguamento scarichi esistenti
- Art. 25) Servitù di passaggio per fognatura

CAPO V: TARIFFE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI ED ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE

- Art. 26) Tariffe per gli scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche
- Art. 27) Tariffe per gli scarichi di acque reflue industriali e acque prima pioggia

CAPO VI: CONTROLLI, SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 28) Accertamenti e controlli
- Art. 29) Sanzioni
- Art. 30) Sanzioni penali
- Art. 31) Danno ambientale
- Art. 32) Esclusioni
- Art. 33) Validità delle disposizioni

ALLEGATI:

- n. 1 - schema esemplificativo iter amministrativo allacci in pubblica fognatura;
- n. 2 - schema tipo allaccio in pubblica fognatura trattata da impianto di depurazione finale;
- n. 3 - schemi tipo allaccio in pubblica fognatura non trattata da impianto di depurazione finale;
- n. 4 - definizione e modalità tecniche di allaccio alla pubblica fognatura;
- n. 5 - elenco parametri per caratterizzazione chimico-fisica degli scarichi industriali;

- n. 6 - D.Lgs. 152/2006 – Tab. 3 allegato 5 parte terza – Tab. 5 allegato 5 – Tab. 8 parte terza;
n. 7 - modello richiesta nulla osta all'allaccio per acque reflue in pubblica fognatura

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 TITOLARITÀ DEL SERVIZIO

1. Il presente Regolamento disciplina l'uso della rete fognaria pubblica e degli scarichi in essa immessi nel rispetto delle normative legislative Nazionali, Regionali e Provinciali contemplando quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152 e s.m.i. "TESTO UNICO AMBIENTALE", nonché quanto stabilito nella sezione D "Norme Tecniche di Attuazione" allegate al Piano di Tutela delle Acque 2010 della Regione Marche.
2. Tennacola S.p.A., di seguito denominata "Gestore" in forza della delibera dell'ATO n. 4 n°. 11 del 17/12/2004, provvede alla gestione del ciclo integrato dell'acqua nel quale è compreso il servizio di fognatura, depurazione e smaltimento delle acque reflue nonché lo smaltimento dei fanghi residui.

Art. 2 FINALITÀ ED OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. In adempimento a quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e dal Piano di Tutela Regionale il presente Regolamento disciplina le condizioni di accettabilità delle acque reflue domestiche, assimilabili alle domestiche e le industriali in pubblica fognatura, ne disciplina gli scarichi, al fine di tutelare l'ambiente, la salute pubblica e le infrastrutture degli impianti fognari e di depurazione pubblici, provenienti da:
 - insediamenti di tipo residenziale e di servizi derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
 - insediamenti in cui si svolgono attività commerciali o industriale le cui acque sono assimilabili alle domestiche;
 - attività industriali;
 - superfici da cui possano derivare acque meteoriche di dilavamento, acque di lavaggio, acque di prima pioggia;
2. Il presente regolamento fissa inoltre i criteri di determinazione e riscossione dei canoni, diritti e tariffe ed altri corrispettivi dovuti per i servizi di fognatura e depurazione.
3. Il Regolamento integra le norme delle leggi vigenti in materia di Tutela delle acque dall'inquinamento, Igiene pubblica e Sanità alle quali si rimanda per tutto quanto non espressamente indicato nel presente documento e recepisce, tra le altre norme, il D.Lgs. 152 del 3 Aprile 2006, le prescrizioni tecniche generali di cui alla Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n° 11633 del 7 gennaio 1974, l'Allegato 4 della Delibera del 4 febbraio 1977 del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'inquinamento, il DPCM 4 marzo 1996, le Norme Tecniche di Attuazione (di seguito denominate NTA) del Piano Regionale di Tutela delle Acque (di seguito denominato PTA), approvato con DACR n.145 del 26/01/2010 e s.m.i., il D.P.R. n. 59/2013, la Delibera di Giunta Regione Marche n. 1278 del 30/10/2017.

Art. 3 AMBITO DI EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento ha validità su tutto il territorio dell'ATO n. 4.
2. Il Gestore fornisce il servizio di fognatura e depurazione nei territori dei Comuni appartenenti all'ATO n. 4 compatibilmente con le caratteristiche tecniche delle reti e degli impianti in esercizio e nei limiti delle capacità depurative da questi possedute.
3. Il Gestore somministra i servizi di cui al comma precedente principalmente per gli usi domestici e, compatibilmente con la capacità degli impianti, per gli usi industriali, in conformità alle autorizzazioni rilasciate.
4. Il Gestore, in qualità di responsabile degli scarichi degli impianti di depurazione, definisce le prescrizioni per l'accettazione degli scarichi in pubblica fognatura (art. 107 D.Lgs. 152/06).

CAPO II DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI DEGLI SCARICHI

Art. 4 DEFINIZIONI

- 1) abitante equivalente:** il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno;
- 2) acque reflue domestiche:** acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
- 3) acque reflue industriali:** qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;
- 4) acque reflue urbane:** acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;
- 5) autorità d'ambito (AATO):** la forma di cooperazione tra comuni e province per l'organizzazione del servizio idrico integrato;
- 6) gestore del servizio idrico integrato (S.I.I.):** il soggetto che gestisce il servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura e depurazione) in un ambito territoriale ottimale ovvero il gestore esistente del servizio pubblico soltanto fino alla piena operatività del servizio idrico integrato;
- 7) fanghi:** i fanghi residui, trattati o non trattati, provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane;

- 8) fognatura separata:** la rete fognaria costituita da due canalizzazioni, la prima delle quali adibita alla raccolta ed al convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento, e dotata o meno di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, e la seconda adibita alla raccolta ed al convogliamento delle acque reflue urbane unitamente alle eventuali acque di prima pioggia;
- 9) scarico:** qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'articolo 114 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- 10) acque di scarico:** tutte le acque reflue provenienti da uno scarico;
- 11) scarichi esistenti:** gli scarichi di acque reflue urbane che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e conformi al regime autorizzativo previgente e gli scarichi di impianti di trattamento di acque reflue urbane per i quali alla stessa data erano già state completate tutte le procedure relative alle gare di appalto e all'affidamento dei lavori, nonché gli scarichi di acque reflue domestiche che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e conformi al previgente regime autorizzativo e gli scarichi di acque reflue industriali che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e già autorizzati;
- 12) trattamento appropriato:** il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo ovvero un sistema di smaltimento che, dopo lo scarico, garantisce la conformità dei corpi idrici recettori ai relativi obiettivi di qualità ovvero sia conforme alle disposizioni della parte terza del D.Lgs. 152/2006;
- 13) trattamento primario:** il trattamento delle acque reflue che comporti la sedimentazione dei solidi sospesi mediante processi fisici e/o chimico-fisici e/o altri, a seguito dei quali prima dello scarico il BOD5 delle acque in trattamento sia ridotto almeno del 20 per cento ed i solidi sospesi totali almeno del 50 per cento;
- 14) trattamento secondario:** il trattamento delle acque reflue mediante un processo che in genere comporta il trattamento biologico con sedimentazione secondaria, o mediante altro processo in cui vengano comunque rispettati i requisiti di cui alla tabella 1 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006;
- 15) stabilimento industriale, stabilimento:** tutta l'area sottoposta al controllo di un unico gestore, nella quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione e/o l'utilizzazione delle sostanze di cui all'Allegato 8 alla parte terza del D.Lgs 152/2006, ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico;
- 16) valore limite di emissione:** limite di accettabilità di una sostanza inquinante con tenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, oppure in massa per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in massa per unità di tempo; i valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano di norma nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'impianto, senza tener conto dell'eventuale diluizione; l'effetto di una stazione di depurazione di acque reflue può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare carichi inquinanti maggiori nell'ambiente;
- 17) acque superficiali:** le acque interne ad eccezione di quelle sotterranee, le acque di transizione e le acque costiere, tranne per quanto riguarda lo stato chimico, in relazione al quale sono incluse anche le acque territoriali;
- 18) corpo idrico superficiale:** un elemento distinto e significativo di acque superficiali, quale un lago, un bacino artificiale, un torrente, fiume o canale, parte di un torrente, fiume o canale, acque di transizione o un tratto di acque costiere;
- 19) sostanze pericolose:** le sostanze o gruppi di sostanze tossiche, persistenti e bio-accumulabili e altre sostanze o gruppi di sostanze che danno adito a preoccupazioni analoghe;
- 20) sostanze prioritarie e sostanze pericolose prioritarie:** le sostanze individuate con disposizioni comunitarie ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 2000/60/CE;
- 21) inquinante:** qualsiasi sostanza che possa inquinare, in particolare quelle elencate nell'Allegato 8 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- 22) fognatura mista:** rete fognaria che canalizza sia le acque reflue urbane che le acque reflue meteoriche;
- 22) impianto di depurazione:** ogni struttura tecnica che dia luogo, mediante applicazione di idonee tecnologie, ad una riduzione del carico inquinante del refluo ad essa convogliato dai collettori fognari;
- 23) impianti a forte fluttuazione stagionale:** impianti di depurazione che, in ragione di flussi turistici, ricevono carichi in variazione superiore al 50% per almeno 10 giorni consecutivi, individuati in elenchi forniti dalle AATO;
- 24) scaricatori o scolmatori o sfioratori di piena:** dispositivi che consentono lo scarico delle portate di supero in tempo di pioggia in determinate sezioni delle reti di fognatura di tipo misto;
- 25) acque di prima pioggia:** le acque meteoriche che cadono nella prima parte di ogni evento di pioggia;
- 26) acque di dilavamento di superfici impermeabili:** le acque meteoriche che dilavano superfici scoperte (piazzali, tetti, strade, etc.) che si rendono disponibili al deflusso superficiale, con recapito in reti fognarie, in corpi idrici superficiali, sul suolo;
- 27) acque di lavaggio:** le acque utilizzate per il lavaggio delle superfici scoperte e qualsiasi altra acqua di dilavamento non meteorica;
- 28) superficie scolante:** l'insieme di strade, cortili, piazzali, tetti, e di ogni altra superficie scoperta scolante oggetto di dilavamento meteorico o di lavaggio, con esclusione delle aree destinate a verde e delle superfici coltivate;
- 29) nucleo abitativo isolato:** insieme di edifici isolati, residenziali e/o di servizi, non servito da pubblica fognatura ma servito da una fognatura privata e da un sistema privato di depurazione, ancorché appartenente ad un agglomerato di qualunque dimensione, qualora la realizzazione della rete fognaria pubblica risulti non conveniente alla luce di un'analisi costi/benefici;
- 30) fognatura privata:** collettore fognario privato che recapita al di fuori della pubblica fognatura e che raccoglie le acque reflue domestiche provenienti da nuclei abitativi isolati, da più case sparse, da più edifici isolati, residenziali o di servizi.
- 31) allaccio alla pubblica fognatura:** tratto di condotta fognaria ed eventuali manufatti di ispezione di proprietà del privato, compresi tra il pozzetto di ispezione posto al limite della proprietà privata e la fognatura pubblica;
- 32) pozzetto di ispezione e prelievo:** manufatto predisposto per il controllo qualitativo-quantitativo delle acque di scarico e per il prelievo dei campioni, posto sulla condotta di scarico al limite fra la proprietà pubblica e proprietà privata.

33) bestiame: qualsiasi animale allevato per uso o profitto. Sono assimilate all'allevamento anche la stabulazione e la custodia di animali purché effettuate nell'esercizio di impresa (maneggi, circhi, pensioni per cani e gatti, etc.).

Art. 5

CLASSIFICAZIONE DEGLI SCARICHI

1. Gli scarichi si distinguono in:

a - acque reflue domestiche: le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e di servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche. (art. 74 comma 1, lettera g) del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e dell'art 27 delle NTA del PTA regionale).

Sono altresì da considerare acque reflue domestiche le acque reflue provenienti dai servizi igienici di edifici adibiti ad attività di servizi, commerciali, artigianali e industriali, ed abitazioni collettive, compresi:

- 1) scuole di ogni ordine e grado, a condizione che i rifiuti prodotti nei laboratori vengano smaltiti in conformità alla disciplina concernente il trattamento dei rifiuti;
- 2) ospedali, case ed istituti di cura, case di riposo, a condizione:
 - che i rifiuti prodotti nei laboratori, nelle sale operatorie, nelle farmacie vengano smaltiti in conformità alla disciplina concernente lo smaltimento dei rifiuti;
 - che nelle acque reflue non siano contenute sostanze prioritarie, prioritarie pericolose, nonché le altre sostanze attualmente indicate nella Tab. 1/B dell'Allegato 1 al DMATM 14 aprile 2009, n. 56;
 - che in sede di autorizzazione venga stabilito il limite di emissione più opportuno, in relazione alle caratteristiche del corpo recettore, per le sostanze ad azione disinfettante o conservante eventualmente presenti nello scarico;
- 3) studi e ambulatori medici, veterinari, odontoiatrici, odontotecnici e simili, purché sprovvisti di laboratori di analisi o di ricerca ovvero a condizione che i rifiuti prodotti nei laboratori vengano smaltiti in conformità alla disciplina concernente lo smaltimento dei rifiuti;
- 4) luoghi di intrattenimento sportivo e ricreativo, autodromi, kartodromi, crossodromi e altri;
- 5) stabilimenti balneari;
- 6) bar, pub e simili, senza ristorazione con uso di cucina;
- 7) discoteche, sale da ballo, night club, sale giochi e biliardi;
- 8) uffici pubblici e privati;
- 9) edifici e luoghi utilizzati per attività culturali;
- 10) luoghi di culto;
- 11) porti, aeroporti ed eliporti;
- 12) caserme, conventi, convitti ed altre abitazioni collettive;
- 13) attività industriali o artigianali, a condizione che le acque reflue provenienti dai servizi igienici siano convogliate e scaricate nel corpo recettore tramite condotta separata dalle acque reflue industriali;
- 14) strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere ai sensi della normativa vigente in materia.

b - Scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche

Salvo quanto previsto dall'articolo 112 del D. Lgs.152/06, secondo l'art 28 delle NTA del PTA modificato con Determina della Giunta Regionale n. 1196 del 16/10/2016, ai fini della disciplina degli scarichi e dei permessi a scaricare in pubblica fognatura, sono assimilate alle acque reflue domestiche:

- 1) le acque reflue di cui alle lettere a), c) con criterio di prevalenza (della provenienza della materia prima lavorata dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità) di almeno due terzi, d) e f) del comma 7 dell'art. 101 del D.Lgs 152/2006, nonché quelle di cui alla lettera b) in conformità alla disciplina regionale in attuazione del Decreto Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 07/04/2006;
- 2) ai sensi del D.Lgs.152/2006 art. 101 comma 7 lettera b) sono acque reflue assimilate alle domestiche, qualora scaricate ai sensi dell'art. 74 comma 1, lettera ff) del d.Lgs. 152/06, quelle provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame.
- 3) ai sensi dell'art. 101, comma 7 lettera e) del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, e dell'art. 28 delle NTA del PTA della Regione Marche (modificato con D.G.R. n.1283 del 10/09/2012), le acque reflue, aventi caratteristiche qualitative equivalenti alle domestiche, che presentano un carico organico biodegradabile inferiore a 50 abitanti equivalenti - parametro calcolato secondo la media dei giorni di attività - e provenienti da:
 - a) mense di attività industriali ed artigianali, caserme, conventi, convitti ed altre abitazioni collettive, scuole di ogni ordine e grado;
 - b) allevamento, stabulazione e custodia di animali non a fini di attività di impresa (allevamenti amatoriali, canili pubblici, etc);
 - c) centri e stabilimenti per il benessere fisico, saloni di parrucchiere ed istituti di bellezza;
 - d) piscine private (non disciplinate dalla DGRM n. 874 del 24/07/2006) a condizione che in sede di autorizzazione venga stabilito il limite più opportuno, in relazione alle caratteristiche del corpo recettore, per le sostanze ad azione disinfettante o conservante presenti nello scarico;
 - e) stabilimenti idropinici;
 - f) ristoranti annessi a strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere ai sensi della normativa vigente in materia;
 - g) ristoranti, mense e attività simili in genere;
 - h) strutture della piccola, media e grande distribuzione per il commercio di generi alimentari, anche con annesso laboratorio di produzione finalizzato alla vendita stessa;
 - i) attività commerciali al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco, in esercizi specializzati o no, con annesso laboratorio di produzione;
 - l) laboratori di produzione annessi alle attività commerciali al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati;

m) negozi di lavanderia ad acqua che effettivamente trattino non più di 100 kg di biancheria al giorno a condizione che nello scarico non siano presenti sostanze solventi; non sono comunque assimilati i negozi di lavanderia dotati di macchinari aventi una capacità potenziale complessiva (cioè somma della capacità potenziale per singolo lavaggio di tutti i macchinari installati) superiore a 100 Kg;

n) attività di produzione e commercio di beni o servizi, costituite da una o più tipi delle attività precedenti, fino a un carico organico biodegradabile complessivo inferiore a 50 abitanti equivalenti;

o) piccole aziende agroalimentari appartenenti ai settori lattiero-caseario, vitivinicolo e ortofrutticolo individuate dall'art. 17 del DM 07/04/2006;

4) ai sensi dell'art. 101, comma 7, lett. f) del D.Lgs 152/2006, le acque reflue delle piscine, disciplinate dalla DGRM n. 874 del 24/07/2006. Le stesse acque reflue devono comunque rispettare i limiti di emissione e le prescrizioni stabilite dalla stessa DGRM n. 874 del 24/07/2006;

5) solo ai fini del rilascio delle autorizzazioni, ai sensi dell'art. 101 c.7 lettera f) del D.Lgs 152/2006, le acque termali provenienti dagli stabilimenti termali, comprese quelle delle piscine termali, destinate alle attività disciplinate dall'art. 194 del T.U.LL.SS. R.D. 27 luglio 1934, n. 1265. Le stesse acque reflue devono comunque rispettare le disposizioni di cui all'art. 102 del D.Lgs 152/2006. Non sono considerati assimilabili i reflui di cui ai commi precedenti che presentano altri inquinanti inclusi nelle Tabelle 1/A e 1/B dell'Allegato 1 e nelle Tabelle 3/A e 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006 in concentrazioni superiori a quanto segue:

- per le sostanze, di cui sopra, elencate nella Tab. 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006, in concentrazioni superiori a quelle stabilite dalla suddetta Tab. 3, per le emissioni in acque superficiali;

- per le sostanze, di cui sopra, non elencate nella suddetta Tab. 3, in concentrazioni superiori a 50 volte lo standard di qualità più restrittivo stabilito nelle Tab. 1/A e 1/B dell'Allegato 1 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006, qualora lo standard è indicato;

- per le sostanze, di cui sopra, non elencate nella suddetta Tab. 3, e per le quali non è indicato neanche lo standard, in concentrazioni superiori a 50 volte il limite di rilevabilità del metodo di rilevazione di riferimento.

6) Il carico organico espresso in abitanti equivalenti delle acque reflue, di cui al presente articolo, va determinato come carico organico biodegradabile di punta, calcolato quale prodotto del volume giornaliero e dell'inerente concentrazione media di BOD5 prima del sistema di trattamento ed è onere di colui che chiede l'autorizzazione documentare il carico organico prodotto. Il carico organico espresso in abitanti equivalenti fino alla definizione di diversi criteri di equivalenza che saranno individuati nella delibera di giunta di cui all'art. 28 comma 18 delle NTA del PTA deve essere calcolato secondo quanto definito alla lettera a) del comma 1 dell'art.74 del D.Lgs. 152/2006.

7) Tutti gli scarichi diversi da quelli indicati nel presente articolo devono rispettare i limiti e la disciplina stabiliti dal D.Lgs 152/2006 per le acque reflue industriali.

c- Scarichi di acque reflue industriali

Per acque reflue industriali si intende qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche, dalle acque assimilate alle domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non connessi con le attività esercitate nello stabilimento.

d- Scarichi di acque di prima pioggia e di acque meteoriche di dilavamento

Sono quegli scarichi di acque di pioggia per i quali può essere richiesto che siano convogliati e opportunamente trattati in impianti di depurazione, in relazione alle attività svolte, per il rischio di dilavamento dalle superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose.

CAPO III

DISCIPLINA ED AUTORIZZAZIONI DEGLI SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA

Art. 6

OBBLIGATORietà DELLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ALLACCIO

1. I nuovi scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie pubbliche recapitanti ad un idoneo impianto di depurazione, sono sempre ammessi purché osservino il presente regolamento. Per detti scarichi non è necessaria l'autorizzazione; l'utente farà istanza di allaccio al solo soggetto gestore che rilascerà apposito nulla osta o comunicherà il rifiuto motivato tra l'altro anche nei casi di inadeguatezza del sistema fognario.

2. I nuovi scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie pubbliche non trattate da idonei impianti di depurazione devono essere autorizzati dal Comune competente territorialmente alla posa in opera dei trattamenti previsti all'art. 27 commi 4 – 8 – 9. Per detti scarichi l'utente farà istanza al Comune nel rispetto dell'art. 27 comma 9 delle NTA del PTA, ed una volta acquisito il permesso richiederà il nulla osta all'allaccio in pubblica fognatura al Gestore.

3. Gli scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche recapitanti in pubbliche fognature dotate o meno di impianti di depurazione, comprese tra queste anche le acque reflue dei servizi igienici da insediamenti adibiti ad attività di beni e servizi, provenienti da attività di cui all'art. 28 commi 3-4-5-6 delle NTA del PTA, così come modificato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1283 del 10/09/2012, non necessitano di Autorizzazione Unica Ambientale. Ai sensi della Delibera della Giunta della Regione Marche n. 1278 del 30/10/2017, deve essere redatta su apposita modulistica reperibile presso i SUAP competenti territorialmente la "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà" in merito all'assimilabilità delle stesse alle tipologie elencate nell'art. 28 delle NTA del PTA. Tennacola rilascerà apposito atto di assenso nonché il nulla osta all'allaccio o comunicherà il rifiuto motivato tra l'altro anche nei casi di inadeguatezza del sistema fognario.

4. Gli scarichi di acque reflue industriali recapitanti in pubblica fognatura dotata o meno di impianto di depurazione, prodotti dalle categorie di imprese di cui all'art. 2 del Decreto del Ministro delle attività produttive 18/04/2005, devono essere autorizzati dallo Sportello Unico per le Attività Produttive competente territorialmente ai sensi del DPR 13/03/2013 n. 59. Il gestore formulerà il proprio parere che farà parte integrante dell'atto autorizzatorio finale rilasciato dal SUAP.

5. Gli scarichi industriali in pubblica fognatura dotata o meno di impianto di depurazione, prodotti da imprese non rientranti al precedente comma 3), sono autorizzati dal soggetto gestore ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Art. 7

VALIDITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

1. Le autorizzazioni rilasciate per gli scarichi delle acque reflue domestiche o assimilabili alle domestiche non hanno scadenza temporale, fermo restando le prescrizioni di cui all'art. 8 del presente Regolamento.

2. Le autorizzazioni degli scarichi industriali rilasciate ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. hanno validità quattro anni. Entro un anno dalla scadenza deve essere richiesto il rinnovo.

3. Le autorizzazioni degli scarichi assimilabili ai domestici o industriali (Autorizzazione Unica ambientale) rilasciate ai sensi del DPR 13/03/2013 n. 59, sono valide per anni 15 a decorrere dalla data del rilascio e devono essere rinnovate almeno sei mesi prima della scadenza.

4. L'autorizzazione allo scarico è revocata in caso di accertata non ottemperanza alle prescrizioni della vigente normativa o del presente Regolamento ed in particolare quando si verifichi:

- mancato adeguamento ai limiti di accettabilità;
- non osservanza delle prescrizioni eventualmente emanate anche successivamente al rilascio dell'autorizzazione;
- modifiche strutturali, di destinazione d'uso o dei cicli produttivi che comportino cambiamenti delle caratteristiche dello scarico sia quantitative che qualitative rispetto a quanto indicato nella domanda di autorizzazione allo scarico;
- trasferimento dell'attività lavorativa in altro luogo.

5. In caso di revoca dell'autorizzazione, il titolare che intenda ripristinare lo scarico deve presentare una nuova domanda.

6. Il Gestore, in sede di rilascio dell'autorizzazione all'allaccio o allo scarico, per necessità di servizio o per garantire la funzionalità della rete fognaria e dell'impianto di depurazione terminale potrà sempre emanare prescrizioni tecniche specifiche vincolanti per il titolare dello scarico.

Art. 8

AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN PUBBLICA FOGNATURA

1 I nuovi scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie dotate di idoneo impianto di depurazione Comunale sono sempre ammessi, purché osservino le prescrizioni del Regolamento del SII.

2. Per detti scarichi, ai sensi dell'art. 124 comma 4 del D.Lgs. 152/06 e sm.i., non è necessaria l'autorizzazione allo scarico ma l'assenso del Gestore del SII. L'utente è pertanto tenuto a produrre la sola "istanza di nulla osta allaccio" al gestore del S.I.I. compilando apposito modello (allegato 7). Il gestore, previo sopralluogo in sito, ne darà l'assenso o comunicherà il rifiuto. L'effettivo allaccio sarà eseguito secondo le procedure e le modalità previste nel presente regolamento.

3. Sono inoltre ammessi nuovi scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie esistenti non dotate di idoneo impianto di depurazione finale o il cui scarico finale non è autorizzato, solo se detti scarichi domestici risultino trattati in maniera appropriata.

4. L'autorizzazione all'installazione dei sistemi di trattamento appropriato, stabiliti dall'art. 27 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque Regionale, è rilasciata dal Comune.

5. Il Comune, prima del rilascio del permesso a costruire o atto equivalente, dovrà inoltre verificare che il sistema privato rispetti i requisiti minimi previsti dal comma 9 del sopra citato art. 27.

6. È consentito mantenere i sistemi e gli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue domestiche, i cui scarichi risultino debitamente autorizzati al 26/01/2010, purché conformi alle prescrizioni dell'art. 11 delle NTA del capitolo 10 del Piano regionale di Tutela delle Acque del 29 febbraio 2000.

7. Per gli scarichi in reti fognarie pubbliche il cui scarico finale non risulti debitamente depurato è fatto obbligo al titolare dello scarico di acquisire la specifica approvazione da parte dell'autorità/ente competente.

Art. 9

AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE IN PUBBLICA FOGNATURA

1. Gli scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche in pubblica fognatura non sono soggetti ad Autorizzazione Unica Ambientale bensì, ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 1196 del 16/10/2017, a semplice comunicazione di assimilabilità redatta sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, da inoltrare su apposita modulistica al SUAP competente territorialmente.

2. Il Gestore, all'interno del procedimento avviato dal SUAP, rilascia il proprio parere di competenza, nel quale sono richiamate le eventuali prescrizioni che la ditta dovrà osservare per lo scarico. Il gestore del SII potrà esigere che le acque reflue siano sottoposte ad un pretrattamento appropriato qualora le stesse vengano convogliate in fognature recapitanti a piccoli sistemi depurativi pubblici.

3. Sono ammessi nuovi scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche in reti fognarie esistenti non dotate di idoneo impianto di depurazione finale o il cui scarico finale non è autorizzato, solo se detti scarichi siano trattati in maniera appropriata.

4. L'autorizzazione all'installazione dei sistemi di trattamento appropriato, stabiliti dall'art. 27 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque Regionale, è rilasciata dal Comune. Quest'ultimo, prima del rilascio del permesso a costruire o atto equivalente, dovrà inoltre verificare che il sistema privato rispetti i requisiti minimi previsti dal comma 9 del sopra citato art. 27.

5. Per gli scarichi in reti fognarie pubbliche il cui scarico finale non risulti debitamente depurato è fatto obbligo al titolare dello scarico di acquisire la specifica approvazione da parte dell'autorità/ente competente.

6. Sarà responsabilità e cura del titolare dello scarico classificato come assimilabile al domestico comunicare al gestore eventuali variazioni qualitative e/o quantitative dello scarico, tali per cui lo stesso non rispetti più le condizioni di assimilabilità al domestico, nonché l'eventuale cambio di titolarità.

Art. 10

LIMITI DI ACCETTABILITÀ E PRESCRIZIONI PER GLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI CHE RECAPITANO IN PUBBLICA FOGNATURA

1. Il recapito di scarichi d'acque reflue industriali nelle pubbliche reti fognarie da parte degli insediamenti in cui si svolgono attività commerciali o industriali, nuove o esistenti, è soggetto alle norme seguenti.

- a) gli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura, priva di scolmatori e di qualsiasi altro punto di emissione in corpo idrico superficiale o nel suolo, dotata di impianto terminale di depurazione di potenzialità di almeno 2000 AE, devono rispettare i limiti della tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/06. Ai sensi dell'art. 30 comma 7 delle NTA del PTA gli stessi scarichi possono avere valori limite di emissione superiori a quelli previsti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte Terza del d.lgs. 152/2006, nel rispetto del presente Regolamento, in relazione alle caratteristiche dell'impianto di depurazione. I parametri che possono avere limite d'emissione meno restrittivi sono stabiliti con apposito provvedimento dalla Giunta regionale. Nelle more del provvedimento regionale devono essere rispettati i valori limite di emissione indicati dalla tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte Terza del d.lgs. 152/2006, oppure, fino alla prima scadenza, quelli stabiliti nelle autorizzazioni vigenti, salvo successive modifiche dell'articolo 30 c.7 delle NTA del PTA.
- b) gli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura sprovvista di impianto terminale di depurazione o con impianto di depurazione terminale non idoneo a trattare una particolare tipologia di parametri di acque reflue industriali o non conforme alle NTA del PTA, devono rispettare i valori limite d'emissione per i corpi idrici superficiali della tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs 152/2006. Il Gestore inoltre, prima di concedere l'autorizzazione, verificherà se la tipologia dello scarico industriale è comunque compatibile con il tipo di impianto di depurazione finale previsto dal Piano d'Ambito. Deve essere dimostrata l'impossibilità tecnica, o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, di recapitare in acque superficiali tali scarichi industriali, per i quali deve essere adottato un programma di controllo periodico, ai sensi dell'art. 128 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
- c) Nelle reti fognarie pubbliche per reflui urbani, che adducono a depuratori aventi carico organico di progetto inferiore a 2.000 AE, è sempre vietato lo scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose di cui all'art. 108 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., attualmente indicate nella tabella 3/A e nella tabella 5 dell'allegato 5 alla parte Terza del D. Lgs. 152/2006, nonché contenenti sostanze prioritarie (P, E) e prioritarie pericolose (PP), attualmente indicate nella Tabella 1/A del par. A.2.6 dell'Allegato 1 del D MATTM 14 aprile 2009, n. 56 (Tab. 1/A dell'All. 1 alla parte terza del D.Lgs 152/2006), nonché contenenti le sostanze comunque bio accumulabili indicate attualmente nella Tabella 1/B del par. A.2.7. dell'Allegato 1 del medesimo DM (Tab. 1/B dell'All. 1 alla parte terza del D.Lgs 152/2006), in concentrazioni superiori a quanto segue:
 - per le sostanze elencate nella Tab. 3 dell'Allegato 5 alla parte terza, in concentrazioni superiori a quelle stabilite dalla suddetta Tab. 3, per le emissioni in acque superficiali;
 - per le sostanze non elencate nella Tab. 3, in concentrazioni superiori a 50 volte lo standard di qualità più restrittivo stabilito nelle Tabb. 1/A e 1/B dell'Allegato 1 alla parte terza, ove lo standard è indicato, oppure ove non è indicato, superiori a 50 volte il limite di rilevanza del metodo di rilevazione di riferimento.
- d) Fermo restando quanto stabilito nel punto precedente, nelle reti fognarie pubbliche per reflui urbani provviste di scolmatori (sfioratori) di piena che adducono a depuratori aventi carico organico di progetto di almeno 2.000 AE, di norma i valori limite di emissione degli scarichi di acque reflue industriali per le sostanze pericolose di cui all'art. 108 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., indicate nella tabella 3/A e nella tabella 5 dell'allegato 5 alla parte Terza del D. Lgs. 152/2006, nonché per le sostanze prioritarie (P, E) e prioritarie pericolose (PP), indicate nella Tabella 1/A del par. A.2.6 dell'Allegato 1 del D MATTM 14 aprile 2009, n. 56, nonché per le sostanze comunque bioaccumulabili indicate nella Tabella 1/B del par. A.2.7. dell'Allegato 1 del medesimo DM, sono quelli stabiliti nel punto precedente; potranno essere accettati valori limite di emissione superiori a quelli sopra stabiliti, fermi restando i limiti massimi stabiliti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 per lo scarico in rete fognaria, sulla base di studi di rischio, da fornire a cura ed onere del richiedente l'autorizzazione, che tengano conto della situazione della fognatura, di previsioni pluviometriche, di punte di immissioni, delle caratteristiche qualitative, quantitative e temporali degli scarichi industriali, inclusi i flussi di massa, della situazione ambientale circostante e dei corpi idrici superficiali e sotterranei potenzialmente recettori, prevedendo anche l'ipotesi della occlusione totale o comunque della totale incapacità idraulica della fognatura a valle degli scarichi industriali. Il gestore del servizio idrico integrato è tenuto a fornire le informazioni già in suo possesso, necessarie per i suddetti studi di rischio. Gli studi di rischio potranno essere forniti dagli interessati anche in forma associata, per ciascuna fognatura.
- e) per le acque reflue industriali contenenti le sostanze di cui all'art. 108 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., indicate nella tabella 3/A e nella tabella 5 dell'allegato 5 alla parte Terza del D. Lgs. 152/2006, nonché contenenti sostanze prioritarie (P, E) e prioritarie pericolose (PP), indicate nella Tabella 1/A del par. A.2.6 dell'Allegato 1 del D MATTM 14 aprile 2009, n. 56 (Tab. 1/A dell'All. 1 alla parte terza del D.Lgs 152/2006), nonché contenenti le sostanze comunque bio accumulabili indicate nella Tabella 1/B del par. A.2.7. dell'Allegato 1 del medesimo DM (Tab. 1/B dell'All. 1 alla parte terza del D.Lgs 152/2006), il punto di misurazione dello scarico si intende fissato subito dopo l'uscita dallo stabilimento o dall'impianto di trattamento che serve lo stabilimento medesimo. L'autorità competente può richiedere che tali scarichi parziali siano tenuti separati dallo scarico generale e trattati come rifiuti, ai sensi della parte quarta del D.Lgs.152/06. L'autorità che rilascia l'autorizzazione per le sostanze della tabella 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/06, redige un elenco delle autorizzazioni rilasciate, degli scarichi e dei controlli effettuati, ai fini del successivo inoltro alla Commissione europea.
- f) Il Gestore può altresì imporre, a carico dei titolari degli scarichi contenenti le sostanze di cui al punto precedente, l'adozione delle migliori tecniche disponibili per la riduzione o l'eliminazione dagli scarichi di tali sostanze. Le eventuali prescrizioni

dovranno essere specificate nel documento autorizzativo. In relazione alla ricettività idraulica della pubblica rete fognaria nonché al livello di saturazione dell'impianto di depurazione terminale quando esistente, il Gestore potrà imporre nel provvedimento autorizzativo limiti quantitativi giornalieri allo scarico, anche diversificati nelle 24 ore, nonché ulteriori prescrizioni atte a salvaguardare le succitate infrastrutture.

2. Le acque di scarico provenienti da utilizzazioni civili all'interno dell'insediamento (bagni, cucine) dovranno essere di norma tenute separate da quelle provenienti dal processo produttivo e dovranno recapitare nella pubblica rete fognaria nel rispetto delle norme previste per gli scarichi d'acque reflue domestiche, con particolare riferimento ai sistemi di pretrattamento.

Art. 11

AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA

1. Gli scarichi di acque reflue industriali sono ammessi in pubblica fognatura purché rispettino le norme tecniche, le prescrizioni e i valori limite previsti nel Regolamento del SII. Il gestore, ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, deve valutare la capacità di trattamento dell'impianto di depurazione, la sua capacità residua e le sue caratteristiche tecnologiche, in relazione agli inquinanti da abbattere, al fine di rispettare, allo scarico del depuratore, i limiti di emissione stabiliti dalle Tabelle 1, 2, 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D. Lgs. 152/2006, nonché deve valutare la capacità di drenaggio e collettamento delle reti fognarie.

2. Il Gestore del s.i.i. potrà motivatamente ammettere lo scarico solo di uno o più degli inquinanti di cui alla suddetta Tabella 3 con i valori limite di emissione previsti per le pubbliche fognature; pertanto lo scarico degli altri inquinanti potrà eventualmente essere autorizzato entro i valori limite di emissione stabiliti per lo scarico in acque superficiali.

3. L'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale è reperibile nei siti istituzionali dei SUAP e delle Provincie competenti territorialmente; a detta richiesta dovrà essere aggiunto il modello allegato al presente regolamento (allegato 8), nonché la documentazione in esso indicata.

4. Il Gestore, all'interno del procedimento avviato dal SUAP, rilascia il proprio parere di competenza, nel quale sono richiamate le prescrizioni che la ditta deve osservare per lo scarico.

5. Per le attività produttive che rispettano i valori limite d'emissione per i corpi idrici superficiali della tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs 152/2006 e per le quali è stata dimostrata l'impossibilità tecnica, o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, di recapitare in acque superficiali tali scarichi industriali, è ammesso il recapito nella pubblica fognatura servita da idoneo impianto di depurazione finale come scarico industriale previa autorizzazione.

Art. 12

SCARICHI DI ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO, ACQUE DI LAVAGGIO, ACQUE DI PRIMA PIOGGIA

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 3 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., devono essere autorizzate allo scarico come acque reflue industriali le acque di lavaggio e le acque meteoriche di dilavamento di tutte le aree scoperte:

1.1) ove vi sia la presenza di materie e di prodotti non protetti dall'azione degli agenti atmosferici, a causa dei quali vi sia il rischio significativo di dilavamento, di:

- sostanze prioritarie, prioritarie pericolose o di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali, di cui all'art. 108 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., ed indicate nelle Tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., e nelle Tabelle 1/A e 1/B dell'Allegato 1 del D.MATTM 14 aprile 2009, n. 56 (Tabb. 1/A e 1/B dell'Allegato 1 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006);
- altre sostanze in grado di pregiudicare il raggiungimento dell'obiettivo di qualità dei corpi idrici, secondo quanto sarà stabilito con apposita DGR, in relazione alla situazione ambientale locale;

1.2) in cui avvengano lavorazioni con una qualche sistematicità, a causa delle quali vi sia il rischio significativo di dilavamento, di:

- sostanze prioritarie, prioritarie pericolose o di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali, di cui all'art. 108 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., ed indicate nelle Tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., e nelle Tabelle 1/A e 1/B dell'Allegato 1 del D.MATTM 14 aprile 2009, n. 56;
- altre sostanze in grado di pregiudicare il raggiungimento dell'obiettivo di qualità dei corpi idrici, secondo quanto sarà stabilito con apposita DGR, in relazione alla situazione ambientale locale;

1.3) dei distributori di carburante, comprese le aree di autolavaggio e situazioni similari, per i quali inoltre va effettuata la separazione delle acque meteoriche di dilavamento e di quelle di lavaggio, da eventuali residui di prodotti petroliferi presenti nell'area, mediante l'installazione di disoleatori, prima dell'immissione nel corpo idrico recettore, ivi inclusa la pubblica fognatura.

2. Qualora le acque meteoriche di dilavamento possano asportare sostanze inquinanti dalle aree adibite ad attività produttive o di servizi, anche oltre la frazione di prima pioggia, deve essere opportunamente trattato in idonei impianti tutto il volume o frazione di esso, valutato nell'istruttoria per il rilascio della autorizzazione allo scarico, delle acque meteoriche di dilavamento contenenti, anche in tracce, sostanze prioritarie e/o pericolose prioritarie o che comunque creino pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.

3. Le acque di lavaggio, meteoriche di dilavamento di prima pioggia e le meteoriche di dilavamento contenenti sostanze prioritarie e/o pericolose prioritarie o che comunque creino pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici di cui ai punti 1.1), 1.2) e 1.3), sono sottoposte alla disciplina delle acque reflue industriali.

4. Nel calcolo del volume delle acque di prima pioggia, e comunque delle acque di dilavamento contenenti sostanze prioritarie e/o pericolose prioritarie o che comunque creino pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, che devono essere trattate in idonei impianti, saranno incluse tutte le acque meteoriche di dilavamento che possono asportare, anche in soluzione e in sospensione, sostanze inquinanti, quali sostanze idrosolubili, sostanze putrescibili, sostanze e materiali parzialmente o totalmente polverulenti.

5. Le situazioni esistenti di cui ai punti 1.1), 1.2) e 1.3) devono essere adeguate entro 740 giorni dall'entrata in vigore delle NTA del PTA (26.01.2010).

6. L'Autorità competente ad autorizzare lo scarico, sulla base degli studi forniti dal titolare dell'attività, valuta la significatività del rischio di cui al p.to 1.2), in relazione alla situazione ambientale esistente, eventualmente sulla base delle prescrizioni emanate dalla Giunta Regionale anche per singoli corpi idrici.

7. Le acque meteoriche di dilavamento di seconda pioggia non contenenti sostanze prioritarie e/o pericolose prioritarie o che comunque creino pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, non sono soggette alla disciplina delle acque reflue industriali e i loro scarichi non devono essere autorizzati ai fini delle norme inerenti alla qualità delle acque, ovvero al concorso del raggiungimento degli obiettivi di qualità.

8. Per le acque di prima pioggia diverse da quelle delle aree esterne adibite ad attività produttive o di servizi, è necessaria la realizzazione di serbatoi, ovvero di aree allagabili di stoccaggio, ovvero di qualsivoglia altro idoneo sistema, atto a trattenerle per il tempo sufficiente affinché non siano scaricate nel momento di massimo afflusso, quando i recettori, inclusa la pubblica fognatura, sono nell'incapacità di drenare efficacemente i volumi in arrivo, e anche per destinarle a trattamento, compatibilmente con le caratteristiche funzionali degli impianti di depurazione. In mancanza di impianto di depurazione disponibile, esse devono essere opportunamente pretrattate, al fine di rimuovere, tramite sistemi di sedimentazione accelerata, o sistemi equivalenti per efficacia, la maggior parte possibile degli inquinanti presenti in forma solida o sospesa. I sistemi di stoccaggio possono essere concordati anche con il gestore della rete di recapito delle portate di pioggia, che potrà rendere disponibili volumi equivalenti.

9. Non sono assoggettate alle norme suddette le strade pubbliche e private, i piazzali di sosta e movimentazione di automezzi, i parcheggi anche di aree industriali, purché in tali superfici non si svolgano attività, escluso il mero trasporto con mezzi adeguati, che possono oggettivamente comportare il rischio significativo di dilavamento, anche in soluzione, di sostanze prioritarie, pericolose prioritarie, di cui alla Tab. 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del D Lgs. 152/2006 e alla Tab. 1/A dell'Allegato 1 al D MATTM 14 aprile 2009, n. 56, nonché delle sostanze di cui alla Tabella 1/B dell'Allegato 1 al D MATTM 14 aprile 2009, n. 56, o di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali, ovvero pregiudicare il raggiungimento dell'obiettivo di qualità.

10. Si individuano, quali acque di prima pioggia, ai fini del calcolo dei volumi di acqua da trattenerne, nonché da pretrattare o da avviare a depurazione, quelle corrispondenti ad una altezza di pioggia di 5 mm, uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante, afferente alla sezione di chiusura del bacino idrografico elementare interessato. Ai fini del calcolo del volume si dovranno assumere, quali coefficienti di afflusso convenzionali, il valore 1 per le superfici impermeabili, ed il valore 0,3 per le superfici permeabili, escludendo dal computo le superfici verdi e quelle coltivate.

11. Per i nuovi scarichi delle reti separate di aree urbane, indipendentemente dal loro recapito, si adottano misure volte alla gestione delle acque di prima pioggia anche attraverso la realizzazione di sistemi di accumulo nei casi:

- delle zone di protezione delle acque destinate al consumo umano, come designate, rispettivamente, ai sensi dell'art. 19 e dell'art. 21 del decreto;

- qualora lo richiedano le esigenze di tutela del corpo idrico recettore e la salvaguardia degli usi specifici.

12. Per i nuovi scarichi delle reti separate di zone industriali o commerciali/produktive, indipendentemente dal loro recapito, si devono adottare misure volte alla gestione delle acque di prima pioggia e quelle meteoriche di dilavamento contenenti sostanze prioritarie e/o pericolose prioritarie o che comunque creino pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, da parte dei titolari degli insediamenti o a carico dell'intera area di espansione, verificata la possibilità della gestione.

13. Gli scarichi di sole acque meteoriche, escluse quelle di prima pioggia e quelle meteoriche di dilavamento contenenti sostanze prioritarie e/o pericolose prioritarie o che comunque creino pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, possono avvenire anche in battigia. L'ubicazione dello scarico deve essere individuata rispetto ai parametri: profondità, distanza dalla costa o da aree balneabili, presenza di correnti, effetti sul biota. Lo scarico deve sempre avvenire tramite condotta di lunghezza tecnicamente adeguata, munita di idoneo dispersore posizionato in modo tale da non compromettere le attività connesse con le acque costiere.

Art. 13

DIVIETO DI DILUIZIONE DEGLI SCARICHI TERMINALI E PARZIALI

1. I limiti d'accettabilità per lo scarico in pubblica fognatura, stabiliti dagli articoli precedenti non possono, in alcun caso, essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente a tale scopo.

2. Non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo, gli scarichi parziali contenenti le sostanze di cui al comma 4 art. 101 del D.Lgs.152/06 e quelli contenenti le sostanze pericolose di cui all'art. 108 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i, indicate nella tabella 3/A e nella tabella 5 dell'allegato 5 alla parte Terza del D. Lgs. 152/2006, nonché contenenti sostanze prioritarie (P,E) e prioritarie pericolose (PP), indicate nella Tabella 1/A del par. A.2.6 dell'Allegato 1 del D MATTM 14 aprile 2009, n. 56 (Tab. 1/A dell'All. 1 alla parte terza del D.Lgs 152/2006), nonché contenenti le sostanze comunque bio accumulabili indicate nella Tabella 1/B del par. A.2.7 dell'Allegato 1 del medesimo DM (Tab. 1/B dell'All. 1 alla parte terza del D.Lgs 152/2006) prima del trattamento degli scarichi parziali stessi per adeguarli ai limiti prescritti dal Gestore.

3. Il Gestore, in sede d'autorizzazione, può prescrivere che lo scarico delle acque di raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per la produzione d'energia, sia separato dallo scarico terminale di ciascun reparto.

4. Il Gestore può inoltre richiedere che gli scarichi parziali contenenti le sostanze della tabella 5 Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs 152/06 siano tenuti separati dallo scarico generale e disciplinati come rifiuti.

Art. 14

MODIFICAZIONI DELL'INSEDIAMENTO O DEL RECAPITO DELLO SCARICO

1. I titolari di scarichi i quali operino ampliamenti, ristrutturazioni, modifiche e/o variazioni del ciclo produttivo che comportino cambiamenti nelle caratteristiche quali-quantitative degli scarichi o la cui attività sia trasferita in altro luogo, successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento, devono richiedere, prima dell'attivazione degli scarichi, una nuova autorizzazione.

2. Nel caso che un insediamento venga ceduto in proprietà, in usufrutto o in affitto, sia il proprietario che cessa che il soggetto che subentra dovranno darne comunicazione scritta all'autorità competente per la voltura dell'autorizzazione allo scarico e dell'utenza.

3. Il titolare dello scarico è tenuto a segnalare le variazioni descritte ai punti 1 e 2 entro 30 giorni dall'accadimento.

Art. 15

SCARICHI TASSATIVAMENTE VIETATI

1. Ferme restando le disposizioni relative ai limiti di accettabilità previsti nel presente Regolamento, è tassativamente vietato scaricare in fognatura reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per il personale addetto alla manutenzione o per i manufatti fognari.
2. In particolare è vietato lo scarico di:
 - a) benzina, benzene ed in genere idrocarburi alifatici ed aromatici o loro derivati e comunque sostanze liquide, solide, gassose in soluzione o in sospensione che possano determinare condizioni di esplosività o infiammabilità nel sistema fognario;
 - b) petrolio e prodotti raffinati di esso o prodotti derivati da olii da taglio ed olii esausti che possano formare emulsioni stabili con l'acqua;
 - c) sostanze tossiche o che potrebbero causare la formazione di gas tossici quali ad esempio, ammoniaca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, ecc...;
 - d) sostanze tossiche che possano, anche in combinazione con altre sostanze reflue, costituire pericolo per le persone, gli animali o l'ambiente o che possano comunque pregiudicare il buon andamento del processo depurativo degli scarichi;
 - e) reflui aventi acidità tale da presentare caratteristiche di corrosività o dannosità per le strutture fognarie e di pericolosità per il personale addetto alla manutenzione e gestione delle stesse;
 - f) reflui aventi alcalinità tale da causare incrostazioni dannose alle strutture e comunque contenenti sostanze che, a temperature comprese fra i 10 e i 38 °C, possono precipitare o divenire gelatinose;
 - g) ogni sostanza classificabile come rifiuto (rifiuti solidi urbani, carcasse di animali, sangue intero, fanghi di risulta dal trattamento di depurazione o provenienti dalle vasche settiche e simili, stracci, piume, paglie, peli, carnicci, conglomerati sia cementizi che bituminosi e resinosi e sostanze assimilabili, ecc.) anche se sminuzzati a mezzo di trituratori domestici od industriali;
 - h) olii alimentari di frittura provenienti da ristoranti, friggitorie e attività similari;
 - i) reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire rischio per le persone e gli animali esposti alle radiazioni e per l'ambiente.
3. L'inosservanza degli elencati divieti espone l'autore del fatto a rispondere, nei confronti del Gestore, dei danni causati a persone e cose, ai sensi dell'art. 2043 del codice civile, fermo restando le sanzioni penali ed amministrative di cui al successivo Capo VII.
4. Per gli scarichi in fognatura di sostanze pericolose si applicano gli articoli 108 e 131 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Ai titolari dei relativi stabilimenti il Gestore può richiedere la costituzione di garanzie fidejussorie a tutela degli impianti e dei terzi.

Art. 16

SCARICHI DEROGABILI

1. Per i seguenti settori industriali è consentito lo scarico tal quale in pubblica fognatura, con valori limite per i parametri facilmente biodegradabili, in deroga alla Tab 3 dell'allegato 5 della parte terza del D. Lgs. 152/06 (ad eccezione delle sostanze non compatibili con il processo depurativo):
 - Trasformazione del latte;
 - Lavorazione degli ortofrutticoli;
 - Lavorazione ed imbottigliamento delle bevande analcoliche;
 - Trasformazione della patata;
 - Industria della carne;
 - Industria della birra;
 - Produzione di alcool e bevande alcoliche;
 - Lavorazione di alimenti per animali provenienti da prodotti vegetali;
 - Lavorazione di gelatina e colla a base di pelli ed ossa;
 - Fabbriche di malto;
 - Industria di trasformazione del pesce;
 - Altre attività industriali con scarichi facilmente biodegradabili comprese le attività commerciali e di servizio.
2. Tali scarichi, per essere concessi in deroga, dovranno soddisfare tutte le seguenti condizioni:
 - lo scarico sia conforme in qualità e quantità ai valori (vedi tabelle I, II e III in appendice) e alle prescrizioni tecniche del presente Regolamento;
 - le reti fognarie in cui si immettono devono essere o sprovviste di scolmatori di piena o dotate di vasca di prima pioggia. In caso contrario lo scarico con i suddetti limiti superiori è ammesso solo sulla base di studi di rischio, da fornire a cura ed onere del richiedente l'autorizzazione, che tengano conto della situazione della fognatura, di previsioni pluviometriche, di punte di immissioni, delle caratteristiche qualitative, quantitative e temporali degli scarichi industriali, inclusi i flussi di massa, della situazione ambientale circostante e dei corpi idrici superficiali e sotterranei potenzialmente recettori, prevedendo anche l'ipotesi della occlusione totale o comunque della totale incapacità idraulica della fognatura a valle degli scarichi industriali;
 - l'impianto ricettore sia in grado di rispettare i limiti tabellari fissati allo scarico.
3. Lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue provenienti da impianti di trattamento, di tipo biologico e/o chimico fisico, di rifiuti speciali conto terzi, è ammesso alle seguenti condizioni:
 - per quanto riguarda le sostanze prioritarie, prioritarie pericolose, indicate nella Tabella 1/A dell'Allegato 1 del D. MATTM 14 aprile 2009, n. 56, nella tabella 3/A e nella Tabella 5 dell'Allegato 5 della parte terza del D. Lgs. 152/2006, nonché le altre sostanze indicate nella Tabella 1/B dell'Allegato 1 del D. MATTM 14 aprile 2009, n. 56, secondo il caso che ricorre, nel rispetto del successivo art. 31 commi 1, 3 e 4;
 - per quanto riguarda gli altri parametri, nel rispetto dei limiti di emissione in pubblica fognatura della Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006; tuttavia per i seguenti parametri, Solidi totali (solidi sospesi), BOD5 (come O2),

COD (come O2), Cloruri, Azoto totale (come azoto ammoniacale, azoto nitroso, azoto nitrico), Solfati, Boro (B), Tensioattivi totali solo per la quota di Tensioattivi biodegradabili, nell'autorizzazione possono essere stabiliti valori limite di emissione meno restrittivi, sulla base di studi di rischio, da fornire a cura ed onere del richiedente l'autorizzazione, che tengano conto della situazione della fognatura, di previsioni pluviometriche, di punte di immissioni, delle caratteristiche qualitative, quantitative e temporali degli scarichi industriali, inclusi i flussi di massa, della situazione ambientale circostante e dei corpi idrici superficiali e sotterranei potenzialmente recettori, prevedendo anche l'ipotesi della occlusione totale o comunque della totale incapacità idraulica della fognatura a valle degli scarichi industriali.

Art. 17

DEROGA LIMITI ACCETTABILITA' – CONTRATTO DI UTENZA

1. I titolari di scarichi di acque reflue industriali possono essere autorizzati allo scarico in fognatura, con limiti qualitativi più permissivi di quelli indicati nell'articolo precedente, purché compatibili con l'impianto di depurazione al quale verranno conferiti. In tal caso gli stessi titolari dovranno stipulare apposito contratto di utenza con il Gestore, nel quale saranno stabilite modalità di conferimento e tariffe, commisurate agli oneri di trattamento delle acque conferite.
2. È fatto divieto scaricare in fognatura fanghi derivanti sia da trattamenti primari che secondari. Lo smaltimento dei predetti fanghi potrà avvenire, dietro autorizzazione del Gestore, mediante lo scarico indiretto presso l'impianto di depurazione. Il conferimento dovrà avvenire per il tramite di ditte autorizzate ai sensi delle normative vigenti in materia di rifiuti ed alle condizioni espresse nel contratto d'utenza.

Art. 18

SCARICHI A CARATTERE TEMPORANEO

1. Tutti gli scarichi temporanei in pubblica fognatura devono essere preventivamente autorizzati.
2. È di norma vietato lo scarico in pubblica fognatura, mista o nera, delle acque prelevate dai piani interrati soggetti ad infiltrazioni di falda, nonché delle acque sotterranee prelevate per l'abbassamento provvisorio delle falde. Il Gestore, valutata la quantità e la qualità delle acque, accertata la compatibilità con l'impianto di depurazione, si riserva di concedere l'autorizzazione per lo scarico delle stesse in fognatura mista; in tal caso gli scarichi saranno ammessi purché dotati di misuratore di portata e saranno soggetti al pagamento della tariffa per i servizi di fognatura e depurazione. Il Gestore in fase di autorizzazione si riserva altresì di imporre la laminazione delle portate onde salvaguardare il funzionamento del sistema di raccolta e depurazione dei reflui.

Art. 19

TRATTAMENTO DEI RIFIUTI LIQUIDI E DI ACQUE REFLUE

1. È vietato lo sversamento nella pubblica rete fognaria dei rifiuti liquidi e dei rifiuti costituiti da acque reflue, autotrasportati.
2. L'autorità competente, d'intesa con l'Autorità di Ambito, ai sensi dell'articolo 110 comma 2 della parte terza del D. Lgs. 152/06 e della parte quarta dello stesso D.Lgs 152/06, in relazione a particolari esigenze, nei limiti della capacità residua di trattamento e nel rispetto della normativa vigente, può autorizzare il Gestore a smaltire nell'impianto di trattamento di acque reflue urbane rifiuti liquidi limitatamente alle tipologie compatibili con il processo di depurazione.
3. Il Gestore è in ogni caso autorizzato, ai sensi dell'Art. 110 comma 3 del D. Lgs. 152/06, previa comunicazione all'autorità competente, ad accettare negli impianti di trattamento delle acque reflue urbane con caratteristiche e capacità depurative adeguate, che rispettino i valori limite di cui all'art. 101 commi 1 e 2 del D.Lgs 152/06, e purché provenienti dal medesimo ambito ottimale oppure da altro ambito territoriale ottimale sprovvisto di impianti adeguati:
 - a) rifiuti costituiti da acque reflue che rispettino i valori limite stabiliti per lo scarico in fognatura;
 - b) rifiuti costituiti dal materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria di sistemi di trattamento di acque reflue domestiche previsti ai sensi del comma 3 dell'articolo 100 del D. Lgs. 152/06;
 - c) materiali derivanti dalla manutenzione ordinaria della rete fognaria nonché quelli derivanti da altri impianti di trattamento delle acque reflue urbane, nei quali l'ulteriore trattamento dei medesimi non risulti realizzabile tecnicamente e/o economicamente.
4. Ai sensi dell'art. 49 delle NTA del PTA gli impianti di depurazione di acque reflue urbane presso i quali può essere effettuato il trattamento di rifiuti liquidi, devono rispettare i seguenti requisiti:
 - a) capacità organica di progetto di almeno 10.000 AE;
 - b) esistenza di una residua capacità di rimozione (saldo positivo nella differenza tra la capacità organica di progetto ed il carico servito o, se maggiore, di quello effettivamente trattato);
 - c) che non venga utilizzata, per trattare i rifiuti liquidi, parte della Capacità Organica di Progetto necessaria per il trattamento dei reflui urbani dell'agglomerato o degli agglomerati serviti da quel depuratore, considerata anche la situazione degli altri depuratori al servizio dei medesimi agglomerati;
 - d) utilizzo della migliore tecnologia disponibile per la rimozione degli inquinanti ed in particolare delle sostanze prioritarie, pericolose prioritarie e delle altre sostanze di cui alla Tabella 1/B dell'All. 1 del D MATTM 14 aprile 2009, n. 56;
 - e) essere provvisti di almeno due linee di trattamento, salvo che i rifiuti liquidi non abbiano le caratteristiche di cui all'art. 31 comma 2 delle NTA.
5. Il conferimento di rifiuti liquidi agli impianti di depurazione è ammesso nel rispetto della normativa regionale e della parte quarta del D.Lgs. 152/06 ed i limiti di accettabilità per il loro recapito presso gli impianti di depurazione di acque reflue urbane autorizzati sono stabiliti dal Gestore nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni riportate nel documento di autorizzazione dell'attività di smaltimento.

CAPO IV
PRESCRIZIONI ALLACCI IN PUBBLICA FOGNATURA

Art. 20

ALLACCIAMENTO E SEPARAZIONE DEGLI SCARICHI

1. Il servizio fognatura è attivo nelle zone servite da idonee condutture.
2. Nelle zone servite da reti fognarie separate è fatto obbligo a tutti i titolari degli scarichi in pubblica fognatura immettere separatamente le acque bianche da quelle nere, salvo diversa prescrizione da parte del Gestore.
3. Le acque bianche provenienti da nuovi edifici e da quelli soggetti a ristrutturazione e/o ampliamenti non possono di norma essere convogliate nelle reti fognarie nere. Le suddette acque vanno recapitate in corpo idrico superficiale o in reti fognarie bianche. È facoltà del Gestore tuttavia nei centri abitati esistenti consentire lo scarico di acque bianche nel collettore misto con eventuali limiti di portata. È comunque fatto obbligo al titolare degli scarichi di separare le stesse all'interno del proprio insediamento.
4. I reflui in uscita dai fabbricati, privati e pubblici a qualunque uso adibiti, devono essere immessi nella pubblica fognatura attraverso un allacciamento composto di norma da un pozzetto di ispezione e campionamento ubicato di norma sull'area pubblica a confine con la proprietà privata e da una tubazione di collegamento, conformi alle specifiche tecniche prescritte dal Gestore. Ogni fabbricato è allacciato alla rete fognaria con un solo pozzetto di ispezione, fatte salve cause di forza maggiore che saranno autorizzate dal gestore caso per caso.
5. L'allaccio, inteso come tratto fognario compreso tra l'edificio e la fognatura comunale ubicata normalmente sul suolo pubblico, resta di proprietà del privato, indipendentemente da quando e da chi è stato realizzato. L'allaccio è eseguito dal titolare dello scarico, previo rilascio di nulla osta da parte del Gestore.
La posa in opera delle condotte di allaccio e la costruzione di manufatti previsti secondo i dettami del Gestore, sono a cura e spese del titolare dello scarico, che ne è inoltre responsabile per la manutenzione ordinaria e straordinaria fino all'innesto con la pubblica fognatura. Il Gestore, durante l'esecuzione dei lavori di allacciamento, ha la facoltà di effettuare controlli sulla regolare esecuzione delle opere e sulla corrispondenza di quanto prescritto nel nulla osta, segnalando l'eventuale necessità di adeguamento. Il richiedente è comunque obbligato, prima dell'attivazione dello scarico a presentare documentazione fotografica dell'innesto alla pubblica fognatura.
6. Il titolare dello scarico deve adottare a sua cura e spese e a monte del pozzetto di ispezione e campionamento tutti i più opportuni dispositivi di sicurezza per evitare i danni causati da eventuali rigurgiti della fognatura. Nessuna responsabilità potrà essere addebitata al Gestore per i danni eventualmente subiti dal titolare in conseguenza della mancata installazione dei suddetti dispositivi.
7. Sussiste l'obbligo, per i nuovi allacci di acque reflue domestiche recapitanti in fognatura comunale sprovvista di depurazione finale, dell'installazione a monte dell'immissione in fognatura di pretrattamenti e/o trattamenti.
8. Qualora per ragioni altimetriche non fosse possibile allacciare alla rete pubblica gli scarichi per deflusso a gravità, gli stessi dovranno essere convogliati mediante idonei impianti di sollevamento. Tali impianti devono prevedere un'idonea vasca di accumulo, una condotta di mandata disposta in modo da prevenire rigurgiti all'interno degli insediamenti, un sistema di avviamento e arresto automatico ed un sistema di allarme per il mancato funzionamento. Restano a carico del titolare dello scarico la manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature e dei relativi manufatti, nonché le spese di esercizio delle stesse.
9. La manutenzione ordinaria e straordinaria, la pulizia, eventuali riparazioni delle condotte di fognatura e dei manufatti di allacciamento alla rete pubblica sono di competenza ed a carico del titolare degli scarichi. Gli utenti sono inoltre responsabili di ogni danno a terzi o alle infrastrutture pubbliche e private che dovessero derivare dalla carente manutenzione o mancata riparazione dell'allacciamento.
10. È assolutamente vietato utilizzare le caditoie o le griglie lineari di scarico di acque meteoriche per scarichi diversi dai pluviali.
11. Nei casi in cui vengano disattivati allacciamenti esistenti, anche in conseguenza dalla demolizione di edifici, il titolare dello scarico ha l'obbligo di sigillare le inerti canalizzazioni private, dandone comunicazione al Gestore.

Art. 21

OBBLIGO DI INSTALLAZIONE DEL CONTATORE

1. Tutti i titolari di scarichi che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto devono specificarlo nella domanda di autorizzazione allo scarico.
2. Chi si approvvigiona da fonti diverse dal pubblico acquedotto, salvo che ciò non avvenga per usi esclusivamente agricoli, è tenuto all'installazione di un contatore, approvato dal Gestore, per la misura della portata delle acque prelevate. Il contatore deve essere collocato, a cura e spese degli utenti, in posizione indicata dal Gestore stesso. Qualora la posa del contatore fosse impossibile per motivi tecnici, si procederà alla posa di misuratori allo scarico. I misuratori dovranno essere posizionati all'interno del pozzetto dello scarico finale.
3. La manutenzione dei contatori e dei misuratori deve essere effettuata a cura e spese degli interessati, che sono altresì tenuti a segnalare tempestivamente al Gestore eventuali guasti. L'utente non è autorizzato in nessun caso a rimuovere il sigillo di controllo.
4. Il gestore può imporre una diversa collocazione dei misuratori qualora essi vengano a trovarsi in luogo poco adatto alla lettura ed alle verifiche.
5. Gli utenti che modificano le modalità di approvvigionamento idrico successivamente alla domanda di autorizzazione, devono darne comunicazione scritta entro 30 giorni.

Art. 22

OBBLIGO DI ALLACCIO ALLA PUBBLICA FOGNATURA

1. In forza del presente Regolamento e salvo diversa normativa regionale, nelle località servite da pubblica fognatura o in quelle non servite nelle quali sono realizzati nuovi tratti di rete fognaria, i titolari degli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue assimilate alle domestiche che recapitano in corpi d'acqua superficiali, sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, devono allacciare i propri scarichi alla pubblica rete fognaria, qualora il tracciato minimo tecnicamente fattibile, individuato dall'utente e condiviso dal Gestore, dal punto in cui si trova il recapito dello scarico come sopra descritto alla pubblica rete fognaria, sia di lunghezza non superiore a m. 100.
2. Il Gestore, laddove rilevi che il titolare di uno scarico d'acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche esistente è tenuto all'allacciamento ai sensi del periodo precedente, nonché dei commi 10 e 11 dell'art. 41 delle NTA del PTA, provvede a segnalare l'obbligo al Comune, alla Regione e all'utente, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
3. Trascorso un anno dalla comunicazione, in caso di mancata realizzazione delle opere di allacciamento da parte dell'utente, il Sindaco, previa diffida all'interessato, procede all'esecuzione d'Ufficio a spese dell'inadempiente.

Art. 23

IMPIANTI DI PRETRATTAMENTO - EMERGENZE IMPIANTI DI PRETRATTAMENTO

1. Il soggetto autorizzante, può prescrivere l'adozione di specifici impianti di pretrattamento e/o depurazione prima dell'immissione nella rete fognaria, qualora determinati scarichi possano causare pregiudizio per la tutela della qualità delle acque o del suolo o per il corretto funzionamento degli impianti di fognatura e depurazione.
2. Tali impianti dovranno essere mantenuti attivi ed efficienti a cura e spese dei titolari degli scarichi.
3. In caso di rottura e/o disservizi accidentali degli impianti di pretrattamento, o parti di essi, ferma restando la necessità di bloccare immediatamente ogni scarico non conforme, il titolare dello scarico deve informare immediatamente, attraverso comunicazione scritta, il Gestore dell'impianto di depurazione affinché non venga compromessa la funzionalità dello stesso.
4. In relazione alla peculiarità delle situazioni conseguenti al fermo degli impianti, verranno dettate specifiche prescrizioni. Queste potranno comportare anche la fermata dei cicli tecnologici collegati agli impianti di pretrattamento per il tempo necessario alla rimessa in efficienza degli impianti stessi, qualora negli scarichi siano presenti sostanze che possano pregiudicare il regolare funzionamento dell'impianto di depurazione, senza oneri né responsabilità per il Gestore.

Art. 24

ADEGUAMENTO SCARICHI ESISTENTI

1. In caso di lavori di ristrutturazione della fognatura esistente, i proprietari degli edifici già allacciati sono tenuti ad adeguare il proprio allacciamento in funzione del nuovo assetto della rete pubblica.
2. I titolari di scarichi sono obbligati a dotare gli stessi dei più opportuni dispositivi per evitare danni causati da eventuali rigurgiti di fognatura all'interno del proprio insediamento. In mancanza di tali dispositivi nessuna responsabilità potrà essere attribuita al Gestore della rete ed eventuali danni faranno capo al titolare dello scarico.

Art. 25

SERVITÙ DI PASSAGGIO PER FOGNATURA

1. Qualora il Gestore debba effettuare lavori di rifacimento, rinnovamento, restauro e manutenzione su condotte fognarie pubbliche esistenti all'interno di proprietà private in cui la servitù non sia stata istituita, il proprietario del fondo è obbligato a norma dell'art. 843 del codice civile, ed in seguito ad ordinanza del Sindaco da emettersi su richiesta del Gestore, ad autorizzare il passaggio di persone, mezzi e materiali per l'esecuzione degli interventi sopra indicati. Conseguentemente il Gestore riconoscerà al privato il risarcimento dei danni subiti a norma di legge.

Capo V

TARIFE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI ED ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE

Art 26

TARIFE PER GLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE

1. La tariffa per gli scarichi di acque reflue domestiche ed assimilate è dovuta sia per il servizio di fognatura che per quello di depurazione, se effettivamente erogati.
2. La rispettiva tariffa è articolata su una quota fissa e su una componente variabile. La quota fissa è determinata in modo indipendente dal volume fatturato. La quota variabile è calcolata in base al volume di acqua potabile consumato e non è articolata in scaglioni di consumo.
3. La tariffa per il servizio di depurazione è dovuta dai soli utenti allacciati alla pubblica rete fognaria dotata di impianto di depurazione terminale. Qualora l'utenza sia allacciata alla pubblica rete fognaria attualmente NON dotata di impianto di depurazione terminale, ma per la quale sia in corso di realizzazione un progetto di investimento per dotarla di tale impianto, all'utente è applicata una Quota Vincolata di tariffa (CVT) – inferiore o al massimo pari alla tariffa di depurazione vigente – determinata sulla base degli investimenti realizzati.
4. Per le acque approvvigionabili da fonti diverse dal pubblico acquedotto i volumi d'acqua oggetto dell'applicazione della tariffa del servizio fognatura o del servizio depurazione, verranno conteggiati nella misura del 100% dei volumi misurati e successivamente immessi in pubblica fognatura.

Art. 27

TARIFFE PER GLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI E ACQUE DI PRIMA PIOGGIA

1. Il Gestore provvede, sulla base degli elementi indicati nella richiesta di autorizzazione o acquisiti in fase di accertamento e controllo, al calcolo del corrispettivo dovuto per il servizio di fognatura e depurazione secondo le modalità riportate nel presente articolo.
2. La riscossione del corrispettivo avviene contestualmente con la riscossione di quello per la fornitura dell'acqua potabile.
3. Il volume di acqua scaricata sarà desunto in base a quanto stabilito all'art. 27 della Deliberazione ARERA n. 665/2017/R/idr (TICSI).
4. La tariffa del servizio di fognatura e depurazione da applicare ai titolari di scarico di acque reflue industriali è determinata secondo le disposizioni del Testo Integrato Corrispettivi Servizi Idrici (TICSI), di cui alla deliberazione ARERA n. 665/2017/R/idr del 28/09/2017, in funzione della quantità e qualità del refluo scaricato. Il corrispettivo da fatturare verrà calcolato secondo le modalità di cui al Titolo IV del TICSI ed alla Delibera di Assemblea dell'ATO 4 n. 7/2018, o alle tariffe, tempo per tempo vigenti.
5. Qualora sia richiesta o disposta l'adduzione allo scarico in fognatura delle acque di prima pioggia, provenienti da aree esterne agli stabilimenti industriali, il consumo viene determinato mediante l'applicazione della formula:

$$mc = \varphi \times S \times h$$

Dove:

mc = metri cubi per i servizi di fognatura e depurazione

φ = è il coefficiente di afflusso convenzionale. Stabilito dall'art.42 delle NTA allegato al PTA 2010 in:

1 superfici impermeabili

0.3 superfici permeabili

S = è la superficie territoriale (microbacino) dell'area di influenza dello scarico.

h = è l'altezza di pioggia ragguagliata, espressa in m. Per quanto detto si assume $h = 0,005 \times n$ dove n è il numero di giorni piovosi nel periodo, con precipitazioni nelle 24 ore superiori a 5 mm. (valore stabilito dall'art.42 delle NTA allegato al PTA 2010)

L'adduzione deve obbligatoriamente avvenire tramite un manufatto idraulico (vasca di prima pioggia, scolmatore tarato ecc. ecc.) tale che solo le acque della parte iniziale dell'evento meteorico (al massimo i primi 10 mm) confluiscono nello scarico. La rete aziendale di raccolta delle acque piovane deve essere rigorosamente separata da quella di convogliamento delle acque di processo.

6. Per quanto riguarda l'accertamento, le sanzioni ed il contenzioso, valgono le norme di legge vigenti in materia e quanto previsto dal presente Regolamento.

CAPO VI

CONTROLLI, SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28

ACCERTAMENTI E CONTROLLI

1. Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del presente Regolamento e per il raggiungimento dei suoi obiettivi, il Gestore effettuerà gli accertamenti ed i controlli di seguito elencati:
 - Controllo degli insediamenti civili e degli stabilimenti industriali allacciati alla fognatura pubblica, sulla base di programmi mirati ai fini gestionali e manutentivi, per il campionamento per la verifica quali-quantitativa degli scarichi, allo scopo di mantenere gli effluenti fognari entro i valori limite fissati per il perseguimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici ricettori e per la condotta ottimale degli impianti pubblici di depurazione.
 - Il controllo degli scarichi delle acque reflue industriali allacciati alla fognatura pubblica, per quanto attiene al rispetto dei limiti di accettabilità ed alla funzionalità degli impianti di depurazione e/o pretrattamento, è di competenza dell'Azienda Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche (ARPAM) e del Gestore dell'impianto di depurazione interessato dagli scarichi di che trattasi.
2. Al personale dell'ARPAM e del Gestore è sempre consentito l'accesso all'interno degli insediamenti produttivi allacciati alla fognatura pubblica, al fine di svolgervi le verifiche sulle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.
3. I tecnici addetti ai controlli assumono la qualifica di personale incaricato di pubblico servizio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 358 del codice penale; sono pertanto abilitati a compiere sopralluoghi od ispezioni all'interno dell'insediamento produttivo o abitativo, alla presenza del titolare dello scarico o di suo delegato, al fine di verificare la natura e l'accettabilità degli scarichi, la funzionalità degli impianti di depurazione e/o pretrattamento e l'osservanza delle norme vigenti in materia.
4. I controlli riguardano la rilevazione del consumo d'acqua prelevata dall'acquedotto e da fonti diverse dal pubblico acquedotto, nonché eventuali prelievi allo scarico secondo le disposizioni del presente Regolamento.
5. Il prelievo delle acque reflue industriali o assimilabili alle domestiche dovrà risultare significativo e suddiviso in tre aliquote sigillate, di cui una consegnata all'utente, una lasciata a disposizione per eventuali controversie e l'altra avviata al laboratorio analisi. Gli esiti analitici saranno comunicati al titolare dello scarico mediante lettera raccomandata.
6. Il personale preposto ai controlli ha l'obbligo, in caso di inosservanza del presente Regolamento, di redigere un rapporto e di comunicarlo all'autorità competente che provvederà ad applicare le sanzioni amministrative.
7. In relazione alle caratteristiche qualitative dello scarico, il Gestore può prescrivere agli insediamenti produttivi l'installazione di strumenti per il controllo automatico degli scarichi, nonché le modalità di gestione e di conservazione dei relativi risultati. I dati così raccolti devono rimanere a disposizione per un periodo non inferiore ai tre anni dalla data di effettuazione dei singoli controlli.
8. Gli strumenti di controllo potranno riguardare la verifica dello scarico sia qualitativo che quantitativo. Le spese di installazione e di gestione di detti strumenti saranno integralmente a carico del titolare dello scarico.
9. L'autorizzazione allo scarico nella fognatura pubblica sarà revocata in caso di mancato adeguamento o violazione dei limiti di accettabilità stabiliti dal presente regolamento.

Art. 29
SANZIONI

1. Salvo che il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni amministrative previste dal D. Lgs. 152/06 e s.m.i. a chiunque:
 - nell'effettuazione di uno scarico ordinario nella rete fognaria superi i valori limite fissati nell'atto autorizzatorio;
 - apra o comunque effettui scarichi nella pubblica fognatura di acque reflue senza la necessaria autorizzazione all'allacciamento;
 - effettui o mantenga uno scarico di acque reflue nella pubblica fognatura senza osservare le norme tecniche prescritte dal presente Regolamento;
 - non provveda alla richiesta di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico nei modi previsti dall' art. 7 del presente Regolamento;
2. Per quanto non espressamente previsto dal D. Lgs n. 152/06 e dalla normativa in materia si fa riferimento al Regolamento di Polizia Urbana del Comune in cui ha avuto luogo l'illecito amministrativo.

Art. 30
SANZIONI PENALI

1. Nell'eventualità che il Gestore accerti, nel corso dell'ordinaria attività di gestione o di controllo, violazioni delle disposizioni di cui all'art. 137 del D. Lgs n. 152/06, informerà senza indugio l'Autorità Giudiziaria.

Art. 31
DANNO AMBIENTALE

1. Ai sensi del D.lgs 152/06, art.300 e seguenti (danno ambientale, bonifica e ripristino dei siti inquinati), il Gestore potrà addebitare al titolare dello scarico industriale che non avesse rispettato i limiti di scarico consentiti dal presente Regolamento, le spese sostenute per ripristinare la funzionalità dell'impianto e minimizzare il danno ambientale.
2. In conseguenza di gravi danni causati agli impianti di depurazione da scarichi anomali in fognatura, il Gestore si riserva di addebitare al titolare dello scarico responsabile tutte le spese sostenute per il ripristino della funzionalità degli impianti di trattamento, nonché il costo delle eventuali sanzioni subite in conseguenza di accertamenti degli enti di controllo.

Art. 32
ESCLUSIONI

1. In ordine all'organizzazione dei servizi fognari si evidenzia che sono esclusi dagli oneri e dagli obblighi di Tennacola SpA:
 - gli investimenti sulle infrastrutture per la raccolta e il convogliamento delle acque piovane, quali a puro titolo di esempio caditoie e griglie stradali con relativi collegamenti, canali di scolo sia superficiali che interrati, fossi di qualunque tipo e categoria;
 - la realizzazione e la manutenzione degli allacci alla pubblica fognatura che restano a carico degli utenti anche in caso di manutenzioni ordinarie e straordinarie di collettori fognari esistenti;
 - la realizzazione di nuove fognature per completamenti e/o integrazioni della rete di raccolta delle acque nere presenti all'interno dei centri abitati;
 - il potenziamento di fognature miste esistenti sottodimensionate in relazione ai carichi idraulici generati dalle acque di drenaggio urbano;
 - l'acquisizione delle autorizzazioni per l'esecuzione di manutenzioni di collettori insistenti su aree di proprietà privata e privi di servitù di fognatura.

Art. 33
VALIDITÀ DELLE DISPOSIZIONI

1. Eventuali normative comunitarie, nazionali e regionali che venissero emanate dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento saranno recepite secondo le disposizioni vigenti in materia.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si osservano le disposizioni stabilite dalle normative vigenti.